



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

**PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2017-2019**

Approvato con Decreto Presidenziale di governo n. 5 del 26 gennaio 2017

Sottosezioni del Piano della prevenzione della corruzione:

- 1) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016
approvato con atto di G.P. n. 9 del 30/01/2014
- 2) Codice di comportamento aziendale della Provincia di Pesaro e Urbino
approvato con atto di G.P. n. 10 del 30/01/2014
- 3) Aggiornamento Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017
Approvato con Decreto presidenziale di governo n. 8 del 30/01/2015.
- 4) Aggiornamento Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018
Approvato con Decreto presidenziale di governo n. 9 del 29/01/2016.

Introduzione

Aggiornamento Piano della prevenzione della corruzione 2017-2019.

Entro il 31 gennaio le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 8, legge 190/2012.

Questo aggiornamento non va visto come un semplice adempimento ma come un “work in progress” per adeguare le attività di prevenzione della corruzione al nuovo assetto degli enti e consolidare il nuovo ruolo delle province come istituzioni di secondo livello al servizio dei Comuni dei territori a partire dalle seguenti indicazioni:

Delibera ANAC N. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del “Piano nazionale Anticorruzione 2016”;

Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 recante “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs 33/2013”;

Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 “prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016”.

Tale Piano deve essere approvato dall’organo di governo su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione.

Nozione di corruzione (in senso ampio)

Si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “*maladministration*”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

OGGETTO E FINALITA' DEL PIANO

Il 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (c.d. legge anticorruzione).

Con tale legge lo Stato ha inteso adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione di Merida) e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), varando una normativa tesa ad implementare l'apparato preventivo e repressivo contro la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione.

La Legge 190/2012 traccia le linee di una politica di contrasto della corruzione che, insieme al rafforzamento delle misure di tipo repressivo, prevede l'introduzione e il potenziamento di misure di prevenzione volte ad incidere in modo razionale sulle occasioni e sui fattori che favoriscono la diffusione della corruzione e gli episodi di cattiva amministrazione.

L'importanza della strategia di prevenzione si impone nel nostro Paese, dove la corruzione non è più aggredibile con la sola repressione penale, implementando un'azione di contrasto diffusa e partecipata all'interno delle amministrazioni.

Nell'ottica di prevenzione dei fenomeni di corruzione sono state adottate misure atte a :

- aumentare i livelli di trasparenza dell'attività amministrativa;
- favorire la collaborazione dei dipendenti, garantendoli allorché denunciano fatti di corruzione;
- introdurre meccanismi organizzativi di prevenzione delle illegalità;
- fortificare l'integrità etica dei dipendenti pubblici.

La Legge 190/2012 non contiene una definizione specifica della "corruzione"; tuttavia, il concetto di corruzione preso a riferimento dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie disciplinata dal Codice penale e sono tali da comprendere anche le circostanze in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - emerge un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni

attribuite.

La legge 190/2012, prevedendo l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione entro il **31 gennaio di ogni anno**, impone la revisione annuale dello strumento, al fine di aggiornarlo ed integrarlo alla luce di eventuali modifiche normative, di importanti cambiamenti organizzativi interni all'Ente e dell'evoluzione delle misure preventive adottate, analizzando periodicamente il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità del piano.

L'Aggiornamento del Piano deve essere aderente agli indirizzi e agli obiettivi strategici deliberati dall'organo di indirizzo politico in materia di trasparenza, favorire forme diffuse di controllo da parte dei cittadini, anche adeguandosi a standard internazionali, prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e per la riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione, individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

Si riportano in Calce al seguente Piano le ipotesi di reato attualmente previste dal codice penale dopo le ultime riforme, idonee a meglio definire i comportamenti caratterizzanti fenomeni corruttivi.

Ulteriori contenuti del PTPC alla luce delle recenti modifiche normative

Con delibera n. 831 del 13 agosto 2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione.

La legge 124/2015 all'articolo 7, prevedeva la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, il d.lgs 97/2016 ne ha dato concreta attuazione.

Il Decreto legislativo 97/2016, di modifica del d.lgs 33/2013 recante il riordino della disciplina in materia di trasparenza nelle Pubbliche

amministrazioni, ha determinato significativi riflessi anche sul PTPC, principale strumento di prevenzione della corruzione introdotto con la legge 190/2012.

Con il Decreto Legislativo 97/2016. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità si fonde con il piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il programma Triennale per la trasparenza scompare, quale autonomo elemento di programmazione e si trasforma, come apposita sezione del Piano triennale della prevenzione della corruzione.

La sezione Trasparenza deve contenere soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazione previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Le nuove disposizioni normative (art. 1, co. 8, 190/2012) prevedono che il PTPC debba essere trasmesso all'ANAC. Al riguardo il PNA 2016 art. 4, penultimo comma, precisa che in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica, non deve essere trasmesso alcun documento all'ANAC. Tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale sezione "Amministrazione trasparente/altri Contenuti/Corruzione". I documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

Definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come "apposita sezione". Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ed assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei

documenti e delle informazioni. (art. 4, terzo paragrafo PNA 2016)

Le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del dlgs. 165/2001 e successive modificazioni, adottano PTPC per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012). (Art. 3.1 secondo paragrafo PNA 2016).

Il d.lgs 97/2016 interviene inoltre sul sistema sanzionatorio. L'art. 45 attribuisce ad ANAC un potere di ordine al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Quindi se l'Autorità rileva la mancanza di pubblicazione di atti, documenti, informazioni ne ordina la pubblicazione relativa e se entro 30 gg. c'è un mancato adempimento, questi costituisce un illecito disciplinare ed ANAC segnala il fatto all'Ufficio per i procedimenti disciplinari (se il caso alla Corte dei Conti). La responsabilità disciplinare in caso di mancato assolvimento dell'obbligo scatta solo al mancato rispetto dell'obbligo intimato da ANAC. l'art. 46 rafforza l'armamentario sanzionatorio, configurando quale elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, rendendolo rilevante ai fini della liquidazione del trattamento accessorio, nonché suscettibile di integrare la responsabilità per danno all'immagine. L'Art. 47 attribuisce ad ANAC il potere di irrogare le previste sanzioni pecuniarie per la violazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione dei dati relativi ai titolari di cariche politiche, ai dirigenti e alle partecipazioni societarie.

ANALISI CONTESTO ESTERNO

IL LIVELLO NAZIONALE

L'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura la corruzione nel settore pubblico e politico di 176 Paesi nel Mondo, i risultati sono stati commentati dal Presidente di Transparency International Italia, Virginio Carnevali e dal Presidente di A.N.AC., Raffaele Cantone. Contestualmente, inoltre, i due presidenti hanno firmato un protocollo d'intesa in materia di gestione delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti pubblici. Questo, anche in considerazione del fatto che il nostro Paese non è certo un'eccellenza nella lotta alla corruzione.

La ventiduesima edizione dell'Indice di Percezione della Corruzione vede l'Italia al 60° posto nel mondo, migliorando quindi di una posizione rispetto all'anno precedente. Il voto assegnato al nostro Paese è di 47 su 100, e ci vede migliorare anche qui, di 3 punti significativi.

Dal 2012, quando fu varata la legge anticorruzione, ad oggi, l'Italia ha conquistato ben 12 posizioni nel ranking mondiale, portandosi dal 72° posto al 60° posto. Piccoli passi in avanti, ma ancora assolutamente insufficienti per potersi dire soddisfatti, l'Italia si trova infatti come fanalino di coda, seguita solo da Grecia e Bulgaria, rispettivamente al 69° e 75° posto della classifica mondiale.

A guidare la classifica dei virtuosi, ancora una volta, abbiamo Danimarca e Nuova Zelanda, seguiti da Finlandia e Svezia. Non a caso, tutti Paesi che possiedono legislazioni avanzate su accesso all'informazione, diritti civili, apertura e trasparenza dell'amministrazione pubblica.

In Italia il settore delle infrastrutture è a quanto pare quello in cui la corruzione degli appalti pubblici risulta più diffusa; dato che le risorse in gioco sono cospicue, il rischio di corruzione e infiltrazioni criminali è particolarmente elevato. Anche il pericolo di collusione è peraltro elevato dal momento che solo pochi prestatori sono in grado di fornire le opere, le forniture e i servizi interessati. Secondo studi empirici, in Italia la corruzione risulta particolarmente lucrativa nella fase successiva all'aggiudicazione, soprattutto in sede di controlli della qualità o di completamento dei contratti di opere/forniture/servizi. La Corte dei conti ha più volte constatato la correttezza della gara, il rispetto delle procedure e l'aggiudicazione dell'appalto all'offerta più vantaggiosa, anche se in compenso la qualità dei lavori viene intenzionalmente

compromessa nella fase di esecuzione.

Più che rivelare la presenza di pratiche corruttive, queste irregolarità, come anche le indicazioni date da Eurobarometro, mettono a nudo i punti deboli dei dispositivi di controllo in vigore, in particolare nella fase di realizzazione dell'appalto pubblico.

Le pratiche corruttive sulle quali la Commissione Europea ha effettuato il sondaggio sono le seguenti:

- favoritismo di amici e parenti nelle attività lavorative
- favoritismo di amici e parenti nelle amministrazioni pubbliche
- frode fiscale o mancato pagamento dell'IVA
- finanziamento di partiti politici in cambio di contratti pubblici o di influenza nella pianificazione delle politiche
- offerta di doni o viaggi in regalo in cambio di un servizio
- tangenti
- percentuali illecite.

Un efficace contrasto alla corruzione deve partire sicuramente dall'attività dei singoli individui e della società civile nel suo insieme, ma vi sono diverse azioni che devono essere intraprese dalle istituzioni e dagli organi politici.

Transparency International Italia, in virtù delle evidenze emerse dall'analisi, suggerisce una serie di misure da adottare per rendere più efficace il contrasto alla corruzione, allineandosi alle best practices internazionali:

L'inadeguatezza del settore pubblico in termini di trasparenza, indipendenza, rendicontazione e integrità, connessa al fatto che le risorse a sua disposizione sono pari a circa il 55% del PIL (800 miliardi di euro nel 2009), rappresenta una delle maggiori problematiche.

In particolare, si raccomanda l'adozione di meccanismi di assunzione meritocratici e di strumenti per la protezione di coloro che segnalano illeciti (whistleblowers).

L'adozione dei Patti di Integrità di Transparency International e l'utilizzo dei dati aperti possono sicuramente aiutare il settore pubblico a migliorare le sue performance.

Il cittadini, specialmente gli studenti, e le imprese devono essere informati ed educati in maniera più approfondita sulle cause e le conseguenze della corruzione.

In generale, la promozione e diffusione di una cultura della legalità rimane il miglior strumento per prevenire la corruzione.

IL LIVELLO PROVINCIALE – PESARO E URBINO

Relazione del Prefetto.

Report sull'andamento della criminalità nella provincia di Pesaro e Urbino. Dal 15 dicembre 2015 al 15 dicembre 2016

Nel dettaglio, i reati sono scesi del 15% rispetto all'anno scorso. Si parla di reati predatori, quelli che destano maggiore allarme sociale.

Nella provincia si è passati da un totale di 10.542 reati A 9009. Di segno meno i furti in generale (da 5971 a 5101) e in particolare quelli in abitazione (da 1363 a 1073 – 21%) . Ma anche quelli sulle auto in sosta (da 686 a 581) e i furti con destrezza (da 559 a 368) e con strappo (da 28 a 10). Le prede più appetibili per i ladri sono stati gli esercizi commerciali che hanno fatto segnare un aumento dei furti del 4,3 per cento.

Diminuite le rapine (da 60 a 56), sono invece crescite quelle nelle case del 57% (da 7 a 11). Preferite agli assalti nelle banche, da un lato rimasto invariato rispetto all'anno scorso (4) e anche per gli esercizi commerciali (da 7 a 6) o nella pubblica via (da 22 a 20). Nel gruppo dei segni meno figurano i sequestri di persona (- 40%), violenze sessuali (da 22 a 20), incendi (da 21 a 14). Trend in crescita invece per estorsioni (+18,5%, da 27 a 32), ricettazione (+ 11%, da 79 a 90), danneggiamenti (+ 2%, da 815 a 829) e spaccio di sostanze stupefacenti che segna un netto + 23% (da 114 a 137). Nel dettaglio a Pesaro, il calo dei reati in generale è stato del 12%, mentre a Fano del 20%. A Urbino, nonostante la generale diminuzione dei furti, il numero dei reati è salito del 12%. La relazione del Prefetto precisa che i numeri sono indiscutibili e ci parlano di questa contrazione dei reati, le fenomenologie criminali sono sempre le stesse. E' vero che le estorsioni sono aumentate ma non sono quelle della grande criminalità organizzata. I ladri ora sono molto più audaci. Lo prova la statistica delle rapine in abitazione. Il dato preoccupante è però quello legato alle sostanze stupefacenti e al fatto che è sempre più bassa l'età dei consumatori. Da noi è assente la criminalità eversiva, così come la prostituzione per strada. In diminuzione le violenze sessuali, contrariamente a quanto detto da certe classifiche.

La nostra strategia, conclude il Questore, è la prevenzione e il controllo. Noi sappiamo chi c'è sul nostro territorio. Abbiamo controllato un

terzo delle persone in più rispetto allo scorso anno.

In particolare risulta, dai dati presentati dalla prefettura di Pesaro e Urbino, relativi all'andamento della criminalità nel periodo 1° giugno – 31 agosto 2015, con il raffronto con il corrispondente periodo dell'anno 2014, un consistente decremento numerico e qualitativo di quasi tutti i reati ed, in particolare, di quelli predatori che suscitano, maggiore allarme tra la popolazione. La riduzione quantitativa rispetto all'analogo periodo del precedente anno 2014, ha riguardato, oltre che il numero complessivo dei reati nel Comune Capoluogo e nei maggiori centri della Provincia che si è attestata al 30% circa, anche la contrazione di taluni di essi, quali, in particolare, i furti nella medesima misura media del 30%, ivi compresi i furti in abitazione, che hanno fatto registrare ovunque riduzioni intorno al 20%, così come le rapine che si sono ridotte di oltre il 40% in quasi tutto il Comune nel periodo considerato. Altri reati anch'essi risultati in forte decremento, quali i danneggiamenti le estorsioni, le truffe e le frodi informatiche. L'analisi dei dati anzidetti ha quindi evidenziato una notevole efficacia dell'intero impianto di controllo del territorio e di vigilanza, sia terrestre che marittimo, così come predisposto e costantemente modulato nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Negli esercizi commerciali i furti scendono da 521 a 439. Aumentano i furti in auto da 583 del 2014 a 728 del 2015. Anche le rapine crescono da 47 a 67, soprattutto in vie pubbliche passate da 13 a 29. I cittadini si sono organizzati in gruppi di Facebook e WhatsApp per segnalare furti e persone sospette. Ma stanno anche raccogliendo firme per la modifica della legge sulla legittima difesa con l'aumento delle pene da 2 a 6 anni per violazione di domicilio, nessun risarcimento per chi viene a rubare in casa nostra in caso di difesa, nessun reato e condanna per chi si difende a casa propria da ladri e delinquenti.

Guardia alta anche per i 2/3 dei beni confiscati alla mafia nella regione Marche sono a Pesaro, ben 14 proprietà, secondo l'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati (Anbsc). Il Prefetto, ha evidenziato come in questo territorio abbiano istituito un'attività preventiva e di controllo del territorio che possa stroncare sul nascere certi episodi. Non ci sono segnalazioni di criminalità organizzata in questa realtà. Il Comune assieme alla Prefettura e alle associazioni di categoria distribuirà un vademecum antifurti con consigli utili su come tenere alla larga i criminali.

ANALISI CONTESTO INTERNO

La legge 07/04/2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ha dettato specifiche disposizioni – nelle more del Titolo V della Costituzione – sul nuovo assetto delle istituzioni locali, ridisegnando l’organizzazione e le modalità di riordino delle funzioni amministrative di competenza dell’ente “Provincia”, quale ente di area vasta.

La citata legge – in particolare – ha individuato, a regime, l’esercizio, da parte dei nuovi enti territoriali, delle sole seguenti funzioni:

FONDAMENTALI (ai sensi dell’art. 1, commi 85 e 86), in materia di:

- a) pianificazione territoriale, provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione edilizi scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale delle pari opportunità sul territorio provinciale;
- g) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alla specificità del territorio medesimo; nonché cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti (limitatamente alle province con territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri);

NON FONDAMENTALI (ai sensi dell’art. 1, commi 88 e 89) in materia di:

- a) predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive (d’intesa con i Comuni);

- b) funzioni diverse da quelle fondamentali, attribuite dallo Stato o dalle Regioni in attuazione all'art. 118 della costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzioni; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni dei comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie, adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra tutti gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni;
- la successiva legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha rivisitato seppure in parte – il disegno di riforma delle province, iniziato con la legge 56/2014 , stabilendo – da un lato- un ingente contributo finanziario a carico di tali enti e – dall'altro- la riduzione della dotazione organica delle nuove province, in misura non inferiore al costo della stessa riferita alla data dell'8.04.2014, tenendo conto delle sole funzioni fondamentali attribuite con la legge medesima;
 - la circolare n. 1 del 30.01.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministero per gli affari regionali e le autonomie ha fornito apposite linee guida in ordine all'attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province, nonché riconfermato che le seguenti funzioni “NON FONDAMENTALI” svolte:
 - a) dal personale provinciale con qualifiche riguardanti l'espletamento dei compiti di vigilanza e di polizia locale;
 - b) dal personale impegnato nello svolgimento dei compiti e attività in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro;
 saranno soggette al riordino, da parte dello Stato.
 - La Regione Marche, con propria legge del 03/04/2015, n. 13 recante: “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle province”, ha provveduto ad individuare – fra le funzioni “NON FONDAMENTALI” delle province marchigiane – quelle che verranno riassorbite dalla regione stessa (Formazione professionale, Turismo e accoglienza turistica, caccia, pesca nelle acque interne; Agricoltura; Difesa del suolo, Servizi sociali; beni e attività culturali; Trasporto pubblico locale e viabilità – strade statali; protezione civile, Artigianato; Edilizia pubblica), in quanto di competenza regionale
 - Il D.L. 16.06.2015, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 125/2015, ha dettato ulteriori specifiche disposizioni in ordine alle Funzioni “NON FONDAMENTALI” delle province, soggette a riordino da parte dello Stato, prevedendo:

- a) all'art. 5 (per il personale di polizia provinciale);
- che gli Enti di area vasta sono tenuti ad individuare il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
 - che le leggi regionali sono tenute a riallocare le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 89, della L. 56/2014;
 - che il personale non individuato o non riallocato, entro il 31.10.2015, ai sensi dei commi 2 e 3 è trasferito ai comuni, singoli o associati, e transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale;
- b) all'art. 15, in materia di servizi per l'impiego, finalizzate a garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro;
- con decreto presidenziale n. 33 del 27/02/2015, questo ente ha provveduto alla determinazione del costo massimo della dotazione organica del nuovo ente di area vasta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 421, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015);
 - con ulteriore decreto presidenziale n. 3 del 29.01.2016, come successivamente modificato con decreto n. 26 del 3.3.2016, si è provveduto – nell'ambito del costo massimo di cui sopra, alla rideterminazione della dotazione organica provvisoria dell'ente;
 - con decreto presidenziale n. 3 del 29.01.2016, sono stati approvati gli elenchi del personale rientrante nelle previsioni di cui alla legge regionale suddetta, costituita da n. 135 unità.
 - con effetto dal 1° aprile 2016, n. 120 dipendenti della Provincia di Pesaro e Urbino, collegati all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui alla L.R. 13/2015, sono stati effettivamente trasferiti alle dipendenze della Regione Marche, come da delibera di Giunta Regionale n. 302 del 31.03.2016;
 - con decreto presidenziale n. 210 del 23.12.2016 è stata rideterminata la dotazione organica dell'ente in aumento, rispetto al valore massimo di cui all'art. 1, comma 421, della legge 190/2014, in misura corrispondente al personale riallocato.

INDICE NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano le regole di comportamento che devono essere osservate da parte dei dipendenti pubblici, le seguenti disposizioni:

- il d.lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
- DPR 16 aprile 2013, n.62, intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
- La delibera ANAC n. 75/2013 “linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”.
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. (Articoli 1 e 40 (modifiche testuali al dlgs 33/2013), art. 41 che modifica i primi 14 commi dell’art. 1 L. 190/2012.
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici).
- Linee Guida Anac n. 4 – Det. ANAC 26 ottobre 2016, n. 1097 (acquisti sotto soglia)
- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)
- Linee guida aventi ad oggetto il procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.
- Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni.
- Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili – In Consultazione.

Per l'individuazione delle aree a rischio sono inoltre state considerate le seguenti norme che disciplinano le funzioni ed i compiti:

Il d.lgs. n. 150/2009 “attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

- Legge 6 novembre 2012, n. 190
- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (e successive modificazioni)
- D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
- Il decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012
- Il decreto legge 31 agosto 2013, n.101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito in legge il 30 ottobre 2013, n. 125
- DFP Circolare n. 1 del 25.01.2013
- Conferenza Unificata – Intesa del 24 luglio 2013
- Delibera ANAC n. 72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)

Il Piano costituisce uno strumento volto all'adozione di misure organizzative preordinate ad evitare fenomeni di corruzione; è stato costruito per determinare il miglioramento dell'azione amministrativa attraverso la promozione dell'etica nella P.A., con l'obiettivo di evitare la commissione di illeciti e l'assunzione di comportamenti che possano adombrare la trasparenza e la correttezza della P.A. stessa.

Resta bene inteso che per l'efficacia del Piano occorre la partecipazione di tutti gli attori, pubblici e privati, innanzitutto dei Dirigenti che dovranno dare operatività e attuazione alle misure indicate.

PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC

L'attività svolta e le iniziative poste in essere nell'anno 2013 in applicazione della normativa recata dalla L. 190/2012 sono indicate nella relazione annuale del RPC pubblicata sul sito web istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente".

Il Piano viene aggiornato annualmente entro il 31 gennaio, su proposta dell'RPC quando sono accertate significative violazioni delle sue prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, comma 10, lett. a), L. 190/2012.

Il Piano cura la partecipazione degli *stakeholder* nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità.

La procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione, comprensivo del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017-2019 della provincia di Pesaro e Urbino è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente dal giorno 16 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017.

I SOGGETTI RESPONSABILI DEL SISTEMA PROVINCIALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Presidente della Provincia di PESARO E URBINO con Decreto presidenziale n. 3 del 14/02/2013 ha nominato il Segretario Generale, Responsabile della prevenzione e della corruzione (**RPC**).

Nelle modifiche apportate dal dlgs 97/2016 risulta evidente l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPC nei confronti di tutta la struttura. Emerge più chiaramente che il RPC deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente e che alla responsabilità del RPC si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione. Lo stesso dlgs 165/2001 all'art. 16, co. 1 lett. 1-bis) 1-ter e 1-quater), prevede, d'altra parte, tra i compiti dei dirigenti di uffici dirigenziali generali quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni della corruzione fornendo anche informazioni necessarie per l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e prevedendo il loro monitoraggio. (art. 5.2 lett. d) PNA 2016)

Dal d.lgs. 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del RPC e in particolare quelle dell'OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione di misure di prevenzione. In tal senso, si prevede che la relazione annuale del RPC, recante i risultati dell'attività svolta da pubblicare nel sito web dell'amministrazione, venga trasmessa oltre che all'organo di indirizzo dell'amministrazione anche all'OIV (art. 41, co. 1,lett. l), d.lgs 97/2016). (Art. 5.2 PNA 2016, lett. d)).

Responsabilità:

Le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del PTPC sussiste la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPC non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano. I dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPC dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

Resta immutata, in capo al RPC, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, prevista all'art.1, co.12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in

giudicato, all'interno dell'amministrazione. Il RPC può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso. (Art. 5.2 PNA 2016, lett. e)).

L'RPC ha i seguenti compiti:

- elaborare la proposta di PTPC, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico dell'amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno;
- definire procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione ;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità ;
- vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (art. 15 del d.lgs. 39/2013);
- curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione (art. 54, comma 7, del d.lgs. 165/2001), la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione dei risultati del monitoraggio;
- coordina e vigila la redazione del PTPC, (in quanto il Programma triennale per la trasparenza con DLgs 97/2016 si trasforma, come apposta sezione del Piano triennale della prevenzione della corruzione), sulle attività del responsabile della Trasparenza e sui compiti dei Dirigenti in materia di trasparenza. Ferme restando le rispettive responsabilità;¹
- segnala qualsiasi forma di inadempimento del PTPC che dovesse rilevare a seguito attività di controlli, controlli ispettivi o su

¹ Testo coordinato con il Dott. Andrea Pacchiarotti: rapporti RPC - responsabile Trasparenza.

Piano della prevenzione della corruzione 2017-2019 approvato con Decreto Presidenziale di governo n. 5 del 26 gennaio 2017.

segnalazione. La segnalazione è diretta al Nucleo di Valutazione per le rispettive competenze.

Nonostante la previsione normativa concentri in capo all'RPC la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente assegnati, alle attività sviluppate e ai provvedimenti emanati.

L'RPC provvede a vigilare affinché l'ufficio adotti le misure per la verifica della coerenza.

Il Segretario Generale responsabile del Piano anticorruzione emana direttive esplicative dei contenuti del Piano e delle relative misure per una pronta attuazione delle previsioni del Piano stesso da parte di tutto il personale della provincia, assicurando l'unità dell'azione amministrativa, coordinando monitoraggi costanti delle varie attività secondo le scadenze previste dal presente Piano. Utilizza il risultato dei report e dei controlli ispettivi per assicurare il non verificarsi di eventi corruttivi, mediante messe in mora da adempiere nei confronti dei provvedimenti dei dirigenti, attivando nel caso di provvedimenti disciplinari la messa in mora dei servizi e degli uffici. Trasmette le risultanze ai Revisori contabili, prestando particolare attenzione alla modalità di affidamento degli appalti in forma diretta o in economia, all'acquisizione di servizi e forniture in forma semplificata, disponendo la verifica della congruità dei prezzi diversi da quelli preposti. I suddetti controlli debbono essere effettuati almeno due volte l'anno.

Altri soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'amministrazione sono:

a) l'autorità di Governo (Presidente)

- designa l'RPC;
- adotta il PTPC e i suoi aggiornamenti e li comunica al DFP;
- adotta gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

b) i dirigenti per l'area di rispettiva competenza:

- svolgono attività informativa nei confronti dell'RPC e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs 165/2001; art. 20 DPR 3/1957; art. 1 L.20/1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs 165/2001);
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. 165/2001);
- osservano le misure contenute nel PTPC.

c) il Nucleo di Valutazione

Premesso che in questo Ente non è previsto l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ma il Nucleo di valutazione il cui funzionamento è definito ai sensi: a) del Decreto Legislativo n. 286 del 30/7/1999; b) dell'art. 147 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale"; c) dell'art. 7 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009.

Considerato che i compiti svolti dal Nucleo di valutazione dovranno essere tradotti, nei limiti di quanto possano essere compatibili in relazione alla differenza di composizione dei due differenti organi e considerato la compatibilità con la concreta struttura di organizzazione

dell'Ente:

Elenco previsto dalla normativa sugli O.I.V.:

- valida la relazione sulle performance, di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009, dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse;
- propone all'organo di indirizzo la valutazione dei dirigenti;
- promuove e attestano l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co.1, lett. g), d.lgs. 150/2009);
- è tenuto a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance;
- esercita attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al Responsabile della trasparenza, è svolta con il coinvolgimento del Nucleo di valutazione, al quale il RPC segnala i casi di mancato o ritardato adempimento;
- ha il compito di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal d.lgs. 150/2009;
- esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento sulle sue modifiche e variazioni;
- ai fini della validazione della relazione sulla performance, verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Compiti ANAC

Nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all'ANAC, l'Autorità si riserva di chiedere informazioni tanto all'OIV quanto al RPC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012), anche tenuto conto che l'OIV riceve dal RPC le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPC (art. 1, co. 7, l. 190/2012).Ciò in linea di continuità con quanto già disposto dall'art. 45, co. 2, del d.lgs. 33/2013, ove è prevista la possibilità per l'ANAC di coinvolgere l'OIV per acquisire ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza. Ulteriori indicazioni sull'attività degli OIV in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza potranno essere oggetto di atti di regolamentazione da valutarsi congiuntamente al Dipartimento della funzione pubblica. (art. 5.3 PNA 2016).

d) l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. 165/2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 DPR 3/1957; art. 1, comma 3, L.20/1994; art. 331 c.p.p.);
- predispone il Codice di comportamento e ne propone l'aggiornamento periodico.

e) i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione

- osservano le misure contenute nel PTPC;
- segnalano le situazioni di illecito.

CONTRATTI PUBBLICI: IL NUOVO CODICE (INDICAZIONI DEL PNA 2016)

“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

Con la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, l'ANAC ha approvato il testo definitivo delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

Le modifiche riguardano:

- Onere motivazionale

- dare dettagliata contezza del possesso da parte dell'operatore economico scelto dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stessa deve garantire.
- dare adeguata motivazione per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (art. 36, comma 2, lett. a, del Codice).
- una motivazione più sintetica nel caso di affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante.

- Applicazione del principio di rotazione

Al fine di assicurare il rispetto del principio di rotazione, si applica quanto espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016.

- Requisiti generali e speciali

Al fine di garantire la correttezza degli affidamenti, il rispetto della libera concorrenza, la prevenzione della corruzione, i soggetti invitati alla procedura negoziata debbono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante e alle linee guida ANAC.

- Criteri di aggiudicazione

L'Autorità ha precisato quando è possibile ricorrere al criterio del minor prezzo ed ha ritenuto opportuno rinviare sul punto alle Linee guida n. 2 in materia di "Offerta economicamente più vantaggiosa".

- Anomalia dell'offerta

L'Autorità ha espressamente richiamato la facoltà di avvalersi dell'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 97, comma 8, del Codice, purchè tale facoltà sia preventivamente prevista nell'invito rivolto agli operatori economici e pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Controlli specifici: Acquisti mercato elettronico - MEPA e convenzioni CONSIP.

Verranno acquisiti ai fini dei controlli amministrativi interni.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Fino ad oggi a seguito del passaggio delle funzioni non fondamentali e del personale assegnato ad essi, si sono susseguiti nel tempo diversi accordi con la Regione, per cui, di fatto, l'organizzazione riflette lo scollamento tra il personale trasferito ed il rimanente. Gli uffici sono rimasti secondo la formulazione persistente, tranne alcuni spostamenti di personale verso l'esterno (comando), e all'interno dell'Ente.

Progressivamente a fronte del trasferimento o cessazione del personale, tutti i settori, tranne il servizio Viabilità, concernono ad un Dirigente, le Unità rimaste sono confluiti alle dipendenze del Direttore Generale il qual funge da Dirigente gestionale per ogni area.

I dirigenti esprimono pareri tecnici, il dirigente finanziario esprime pareri contabili finanziari secondo le specifiche previste dal Testo Unico 267/2000 e sue successive modificazioni.

La sottoscrizione dei pareri e delle proposte di deliberazione sono riservate ai Dirigenti.

I pareri tecnici sono affidati in due o tre casi alle P.O., per alcuni uffici strettamente tecnici.

Con decreto del presidente n. 158 del 13 dicembre 2016 sono stati approvati gli indirizzi politici finalizzati alla riorganizzazione dell'Ente di area vasta, ai sensi dell'art. 1, commi 85 e 88, della Legge 56/2014.

Con decreto del presidente n. 210 del 23 dicembre 2016 è stata approvata, con effetto dal 1° aprile 2016 – la dotazione organica dell'ente per l'esercizio delle funzioni fondamentali e di amministrazione generale e non fondamentali di vigilanza relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne.

Con decreto del presidente n. 211 del 23 dicembre 2016 è stata approvata la revisione della struttura organizzativa dell'ente di area vasta in relazione all'esercizio delle funzioni fondamentali e di amministrazione generale per l'esercizio delle seguenti funzioni: FONDAMENTALI: (di cui all'art. 1, comma 85, della legge 56/2014, ivi comprendendo quelle di assistenza tecnico – amministrativa agli enti locali);

NON FONDAMENTALI: (di cui all'art. 1, c. 88. della legge 56/2014);

NON FONDAMENTALI: di polizia amministrativa locale (di cui L.R. 6/2016)

DI AMMINISTRAZIONE GENERALE: (al fine di garantire il supporto interno ed esterno alle funzioni)

Cui si aggiungono le ulteriori FUNZIONI NON FONDAMENTALI, in materia di “Mercato del lavoro”, da gestire nella fase transitoria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 89, ultimo periodo, della legge 56/2014 e della convenzione sottoscritta tra la Regione Marche e la provincia di Pesaro e Urbino in data 13 e 27 giugno 2016.

Si rimanda a quanto indicato nel capitolo “rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione”.

Le funzioni non fondamentali in materia di “Mercato del lavoro”, e della convenzione sottoscritta tra la Regione Marche e la provincia di Pesaro e Urbino in data 13 e 27 giugno 2016 non sono assimilabili agli obiettivi del presente Piano per cui rimane in capo alla Regione Marche fissare il raggiungimento degli obiettivi di performance, in particolare al dirigente a cui il personale è assegnato, sulla base del regolamento della provincia di Pesaro e Urbino.

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO “CORRUZIONE”

GESTIONE DEL RISCHIO

Fonti normative:

- art.1, commi 15, 16, 26,27,28,29,30,32, 33 e 34, l. 190/2012;
- d.lgs. n. 33/2013; l. 241/1990;
- art. 53 d.lgs. n.1 65/2001

Come precisato nel PNA, al fine di pianificare le strategie di prevenzione della corruzione, è opportuno che l’amministrazione esamini attentamente la propria organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento per valutarne le possibile esposizione al fenomeno corruttivo, effettuando un’attenta ricostruzione dei processi organizzativi e l’individuazione delle c.d. aree di rischio.

L’individuazione delle aree di rischio consente, infatti, di identificare con sufficiente precisione le attività dell’Ente in relazioni alle quali

emerge la necessità di prevedere misure di prevenzione e di stabilire la graduazione degli interventi da adottare attraverso le previsioni del PRPC.

L'art. 1, comma 16, della L. 190/2012 ha già individuato specifiche aree di rischio, riguardanti i procedimenti di:

- A) autorizzazione e concessione;
- B) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 163/2006;
- C) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- D) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del d.lgs. n.150/2009;
- E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- G) incarichi e nomine;
- H) affari legali e contenzioso;

Queste aree, sono denominate d'ora in poi "aree generali".

Il PNA ha inoltre precisato che i procedimenti sopraindicati corrispondono alle seguenti specifiche aree di rischio:

- processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio disciplinato dal d.lgs. 163/2006;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato

per il destinatario.

Secondo le indicazioni del PNA, ciascuna amministrazione è tenuta ad analizzare tali aree di rischio; è inoltre raccomandata l'inclusione nel PTPC di ulteriori aree a rischio, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'attività svolta dal singolo ente e delle peculiarità del contesto di riferimento.

Come indicato nel PNA il processo di gestione del rischio finalizzato all'adozione del presente PTPC si compone delle seguenti fasi:

- la mappatura dei processi/procedimenti attuati dall'amministrazione
- la valutazione del rischio per ciascun processo/procedimento/fase
- il trattamento del rischio.

La mappatura dei processi

La mappatura consiste nell'identificazione dei prodotti o dei servizi principali e nella ricostruzione dei processi che li hanno generati, individuandone le fasi e le responsabilità.

Per "processo" si intende "l'insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto "output del processo" destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)."

In fase di prima attuazione della L. 190/2012, la Provincia di Pesaro e Urbino ha in corso la "mappatura" dei processi con le sottoindicate modalità:

1) muovendo dall'analisi delle funzioni amministrative di competenza dell'amministrazione, nel corso del 2013 è stata avviata una ricognizione dei procedimenti amministrativi dell'Ente, pubblicati nel sito alla sezione "Amministrazione Trasparente".

2) Sono state confermate le seguenti aree di rischio individuate dal legislatore come comuni a tutte le amministrazioni:

- affidamento di lavori, servizi e forniture;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **privi** di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

3) nell'ambito dei procedimenti amministrativi dell'Ente sono in corso le attività per associarli a ciascuna delle aree di rischio sopra indicate;

4) in esito alla fase di mappatura sarà formato il "catalogo dei processi" provinciali riguardanti le c.d. "aree a rischio corruzione"

Identificazione del rischio:

Per ciascun "processo" o, laddove possibile, per "l'area" complessivamente considerata, saranno identificati e descritti i possibili rischi, tenendo conto del contesto esterno ed interno all'amministrazione e alla luce dell'esperienza concreta nella gestione dell'attività. I potenziali rischi saranno intesi come comportamenti prevedibili che evidenziano una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati.

Data la genericità di alcune categorie di comportamento a rischio si è ritenuto opportuno considerarle in maniera trasversale, come ad esempio, dell'uso improprio o distorto della discrezionalità, considerato anche in presenza dell'alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione, dove ovviamente, il margine di intervento derivante dal secondo comportamento rischioso deriva, necessariamente, da valutazioni non oggettive, legate ad una discrezionalità più ampia.

	comportamento del rischio	Descrizione
1	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Comportamento attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di analisi o la ricostruzione infedele e parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsi.
2	Alterazione /manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti delle pratiche, sia dei contenuti e dell'importanza dei medesimi.

3	Rivelazione di notizie riservate/violazione di segreto d'ufficio	Divulgazione di informazioni riservate e/o, per loro natura, protette dal segreto d'ufficio, per la quale la diffusione non autorizza, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".
4	Alterazione dei tempi	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticipare l'analisi al limite della dead-line utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione.
5	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	Omissione delle attività di verifica e di controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività, (rispetto dell'aderenza a specifiche tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull'andamento di applicazioni e servizi in generale, dei documenti di liquidazione ecc.
6	Pilotamento delle procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il condizionamento indiscriminato di assenti (a dati e informazioni) e privilegi.
7	Conflitto di interessi	Situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con i principi di imparzialità richieste, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis della L. 241/1990 secondo cui "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale".

L'insieme dei rischi individuati costituisce il "registro dei rischi" riguardante le aree a rischio corruzione della Provincia di Pesaro e Urbino.

Analisi e ponderazione del rischio:

Una volta identificati i rischi, per ciascun processo organizzativo, sarà valutata la relativa probabilità di realizzazione e l'eventuale impatto del rischio stesso, cioè il danno che il verificarsi dell'evento rischioso sarebbe in grado di cagionare all'amministrazione, sotto il profilo delle conseguenze economiche, organizzative e reputazionali, per declinarne infine il livello di attuazione.

Il trattamento del rischio:

In ultima analisi si provvederà all'identificazione delle misure organizzative idonee a prevenire e neutralizzare i rischi individuati.

Con il termine "**misura**" si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione o strumento di carattere preventivo ritenuti idonei a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi attuati dall'amministrazione.

MISURE - SETTORI DI INTERVENTO

1. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Fonti normative:

- art. 54, d. lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, l. 190/2012;
- DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d. lgs. 165/2001; Intesa tra Governo Regioni e Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013
- Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Pesaro e Urbino

In attuazione della delega conferita con la L. 190/2012 "al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il

rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico" il Presidente della Repubblica ha emanato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62).

Il Codice di comportamento costituisce un'efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto si propone di orientare l'operato dei dipendenti pubblici in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all'assolvimento degli obblighi di trasparenza e delle misure previste dal PTPC.

In attuazione delle disposizioni normative di recente introduzione (art. 54, comma 5, d. lgs. 165/2001 e art. 1, comma 2, DPR 62/2013) e delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con atto di G.P. n. 10 del 30/01/2014 la Provincia di Pesaro e Urbino ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Pesaro e Urbino, nel quale sono individuate specifiche regole comportamentali, tenuto conto del contesto organizzativo di riferimento.

2. ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Fonti normative:

- art. 6 bis L. 241/1990;
- art. 1, comma 9, lett. e), l. 190/2012 DPR 62/2013;
- Codice di Comportamento dei dipendenti della provincia di Pesaro e Urbino.

Le disposizioni di riferimento mirano a realizzare la finalità di prevenzione attraverso l'astensione dalla partecipazione alla decisione di soggetti in conflitto, anche potenziale, di interessi.

Vanno osservate le disposizioni sul conflitto di interesse riprodotte nel Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, cui si rinvia.

L'inosservanza dell'obbligo di astensione può costituire causa di illegittimità dell'atto.

3. MONITORAGGIO PROTOCOLLO LEGALITA' - CONFLITTO VERSO ENTI ESTERNI (verifica)

La L. 190/2012 (art. 1, comma 9) stabilisce che attraverso le disposizioni del PTPC debba essere garantita l'esigenza di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

La disciplina è fissata dall'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013 che ha inteso ampliare la sfera dei destinatari dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 anche i soggetti esterni con cui la p.a. stipula contratti di lavoro di diritto privato ed in adempimento al Protocollo di legalità tra Provincia di Pesaro e Urbino con la Prefettura, approvato deliberazione di Giunta n. 7 del 14 gennaio 2011, sottoscritto in data 09/03/2011

4. INCARICHI D'UFFICIO - ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Fonti normative:

- art. 53, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001 art. 1, comma 58-bis, legge n. 662/1996
- Intesa tra Governo Regioni e Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.

Lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse, che possono costituire a loro volta sintomo di fatti corruttivi.

Con l'approvazione del Codice di comportamento la Provincia di Pesaro e Urbino ha ritenuto adempiuto l'onere di adottare disposizioni regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 53, comma 3 bis del d.lgs. 165 del 2001, anche tenuto conto che non sono ancora stati definiti gli adempimenti e i termini per l'adozione delle suddette norme regolamentari del tavolo tecnico appositamente costituito presso il DFP.

Monitoraggio per verificare la presenza di incarichi extra istituzionali: Premesso che e' stato fatto un monitoraggio generale nel 2015, occorre effettuare un'indagine diretta alla verifica dell'efficacia del procedimento di cui al precedente capoverso. Procedura da attivare nel 2016 adottando misure idonee di report su carattere semestrale. Verifica che i dipendenti non svolgano attività ulteriori se non previa autorizzazione, nel rispetto dei vincoli dettati dal legislatore e per attività che l'ente in sede regolamentare non ha giudicato essere caratterizzate da conflitto d'interesse. Incaricati: Direttore Generale, dirigente del personale.

Il Segretario Generale, può predisporre controlli successivi a seguito dell'attuazione di misure adottate dall'ufficio competente nella verifica prevista in tema di conflitti di interesse e incompatibilità degli incarichi.

5. INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

Fonti normative:

- d.lgs. 39/2013
- Intesa tra Governo Regioni e Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.
- Autorità Nazionale Anticorruzione «Linee guida aventi ad oggetto il procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili. »

Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali (attraverso accordi corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita). Inoltre il contemporaneo svolgimento di talune attività può inquinare l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Infine, in caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati il legislatore ha ritenuto in via precauzionale, di evitare che al soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata pronunciata possano essere conferiti incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice.

La disposizioni del d. lgs. 39/2013 stabiliscono, dunque, in primo luogo, ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del decreto sono nulli e l'inconferibilità non può essere sanata.

Il decreto in esame prevede, inoltre, ipotesi di incompatibilità tra l'incarico dirigenziale e lo svolgimento di incarichi e cariche determinate, di attività professionale o l'assunzione della carica di componente di organo di indirizzo politico.

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato all'incarico incompatibile.

6. ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS)

Fonti normative:

- art. 53, comma 16-ter, d. lgs. n. 165/2001
- Circolare n. 6/2014 Ministero per la semplificazione e la funzione pubblica;
- Circolare n. 4/2015 Ministero per la semplificazione e la funzione pubblica.

Descrizione della misura

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo, il dipendente possa essersi preconstituito situazioni lavorative tali da poter sfruttare il ruolo ricoperto al fine di ottenere un impiego più vantaggioso presso l'impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.

Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha, dunque, limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall'incarico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

I dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione non possono svolgere, infatti, in detto periodo attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato

contrattare con la pubblica amministrazione interessata per i tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

Il Dirigente informa il dipendente in procinto di cessare dal servizio, con propria lettera, comunica i limiti e i divieti esistenti.

7. FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AGLI UFFICI

Fonti normative:

- art. 35 bis d. lgs. n. 165/2001

Descrizione della misura

La misura mira ad evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), all'interno di organi amministrativi cui sono affidati peculiari poteri decisionali.

Tali soggetti:

- non possono far parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possono far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere.
- In relazione alla formazione delle commissioni e alla nomina dei segretari, la violazione delle disposizioni sopraindicate si traduce nell'illegittimità dei provvedimenti conclusivi del relativo procedimento.
- Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla norma in commento l'Ente si astiene dal conferire l'incarico e,

in caso di accertamento successivo, provvede alla rimozione dell'incaricato.

8. ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE

Fonti normative:

- art. 1, commi 4 lett. e) e 5 lett. b) della legge 190/2012;
- art. 16, comma 1, lett. l-quarter, del d. lgs. n. 165/2001;
- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.

Indirizzi ANAC

La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti ed instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. In tale direzione va anche l'esperienza del settore privato dove, a fronte di un mondo del lavoro sempre più flessibile e di rapido cambiamento delle competenze richieste, il livello di professionalità si fonda non tanto o, non solo, sulle capacità acquisite e dimostrate, ma anche su quelle potenziali e future.

La rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarità con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. Infatti occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione

ed utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute ad operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".

Misure alternative in caso di impossibilità di rotazione

Non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie all'interno di amministrazioni di piccole dimensioni. In casi del genere è necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente nel PTPC le ragioni della mancata applicazione dell'istituto. In questi casi le amministrazioni sono comunque tenute ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza.

A titolo esemplificativo potrebbero essere previste dal dirigente modalità operative che favoriscano una maggiore partecipazione del personale alle attività del proprio ufficio. Inoltre, perlomeno nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, potrebbero essere promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.

Altro criterio che potrebbe essere adottato, in luogo della rotazione, è quello di attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze. Infatti, la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre l'amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce. Sarebbe auspicabile, quindi, che nelle aree a rischio le varie fasi procedurali siano affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale.

Descrizione della misura o misure alternative

Per l'attuazione della misura, è necessario che l'amministrazione nel proprio Piano organizzativo, chiarisca i criteri, individui la fonte di disciplina e sviluppi un'adeguata programmazione della rotazione o misure alternative. Tali contenuti sono mirati ad evitare che la rotazione sia impiegata al di fuori di un programma predeterminato e possa essere intesa o effettivamente utilizzata in maniera non funzionale alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione.

Con Decreto del presidente del 13 dicembre n. 158/2016 sono stati individuati gli indirizzi politici alla riorganizzazione dell'Ente di area vasta, ai sensi dell'art. 1, commi 85 e 88, della legge 56/2014.

Con decreto del presidente n. 210 del 23 dicembre 2016 è stato approvata, con effetto dal 1° aprile 2016 – la dotazione organica dell'ente per l'esercizio delle funzioni fondamentali e di amministrazione generale e non fondamentali di vigilanza relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne.

Con decreto del presidente n. 211 del 23 dicembre 2016 è stata approvata la revisione della struttura organizzativa dell'ente di area vasta in relazione all'esercizio delle funzioni fondamentali e di amministrazione generale per l'esercizio delle seguenti funzioni: FONDAMENTALI: (di cui all'art. 1, comma 85, della legge 56/2014, ivi comprendendo quelle di assistenza tecnico – amministrativa agli enti locali);

NON FONDAMENTALI: (di cui all'art. 1, c. 88. della legge 56/2014);

NON FONDAMENTALI: di polizia amministrativa locale (di cui L.R. 6/2016)

DI AMMINISTRAZIONE GENERALE: (al fine di garantire il supporto interno ed esterno alle funzioni)

Cui si aggiungono le ulteriori FUNZIONI NON FONDAMENTALI, in materia di “Mercato del lavoro”, da gestire nella fase transitoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 89, ultimo periodo, della legge 56/2014 e della convenzione sottoscritta tra la Regione Marche e la provincia di Pesaro e Urbino in data 13 e 27 giugno 2016.

Misure possibili/sintesi –Linee ANAC

1. escludere che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi;
2. individuare precisi comportamenti di trasparenza;
3. Istituire meccanismi di controllo/verifica incrociata nelle attività dello stesso ufficio;
4. Istituire meccanismi di controllo delle fasi procedurali fra funzionario responsabile istruttoria e P.O. responsabile della verifica,
5. Articolazioni di compiti e competenza evitando più responsabilità diverse in un unico soggetto, che consentono di nascondere errori e comportamenti scorretti;
6. Responsabile del procedimento diverso dalla persona a cui compete l'adozione del provvedimento finale;
7. Programmazione predeterminata per i ruoli sottoposti a rotazione.

Nell'ambito di queste diverse soluzioni per l'anno 2017 l'Ente dovrà adottare adeguate operazioni idonee a realizzare la misura.

A tal fine si richiama il quadro complessivo dichiarato dai decreti presidenziali nn. 210 e 211 del 23 dicembre 2016.

ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE ANNO 2017

Programmazione pluriennale della rotazione.

Le modalità attraverso cui il RPC effettua il monitoraggio riguardo all'attuazione delle misure di rotazione, e le misure alternative previste e al loro coordinamento con le misure di formazione, avviene mediante le informazioni, le relazioni e gli atti. Gli organi di indirizzo politico amministrativo che i dirigenti generali, con riferimento rispettivamente agli incarichi dirigenziali di livello generale e al personale dirigenziale, sono tenuti a mettere a disposizione del RPC le relazioni che sono utili per comprendere come la misura venga progressivamente applicata e quali siano le eventuali difficoltà riscontrate. Analogamente, il dirigente con responsabilità in materia di formazione rende disponibile al RPC ogni relazione/informazione/atto richiesto da quest'ultimo sull'attuazione delle misure di formazione coordinate con quelle di rotazione. Nella

relazione annuale il RPC espone il livello di attuazione delle misure di rotazione e delle relative misure di formazione, motivando gli eventuali scostamenti tra misure pianificate e realizzate. Quest'ultima, insieme alle segnalazioni comunque pervenute all'Autorità, costituirà una base informativa di grande rilievo da cui muoverà l'azione di vigilanza di ANAC.

Disciplina:

Rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento dei processi nel cui ambito è più elevato il rischio corruzione.

Attuazione della misura:

- **per i dirigenti:** l'attuazione della misura di prevenzione è di regola assicurata dal Presidente alla scadenza dell'incarico dirigenziale;
- **per i dipendenti:** l'attuazione della rotazione dei responsabili di procedimento per l'emanazione di provvedimenti di natura ampliativa (autorizzazione, concessioni, approvazioni, nulla osta, abilitazioni, accreditamenti e simili), accertativa (accertamenti, verifiche e controlli) o consultiva (pareri tecnici) è di regola assicurata dal Dirigente al termine dell'incarico di responsabile del procedimento, di durata annuale. Fermi restando i casi di revoca dell'incarico già disciplinati e le ipotesi di applicazione di misure cautelari, la misura riguarda anche il personale facente parte di commissioni, di gruppi, di pattuglie, di squadre di intervento chiamati ad operare nell'ambito dei procedimenti in questione.

In sede di prima applicazione, tale criterio dovrà attuarsi a partire dall'assegnazione degli obiettivi 2017, a seguito dell'approvazione del DUP. E' consentito derogare al criterio di rotazione nel solo caso in cui il Dirigente motivi, in sede di assegnazione della responsabilità dei procedimenti, l'impossibilità di attribuire ad altri, all'infuori dell'incaricato, la suddetta responsabilità, per assoluta carenza di professionalità.

Per soluzioni logistiche concretamente valutabili.

La valutazione sarà sottoposta al Nucleo di Valutazione per assicurare la vigilanza nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti.

Rotazione del personale in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per fatti di natura corruttiva.

Attuazione della misura

La misura è disciplinata nel modo indicato:

In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio del procedimento disciplinare per fatti di

natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l'amministrazione:

- per il personale dirigenziale procede con atto motivato alla revoca dell'incarico in essere ed al passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 1, lett. 1-quater, e dell'art. 55ter, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001;
- per il personale non dirigenziale procede all'assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. 1 quater.

Trattandosi di fattispecie di rilievo penalistico, in applicazione del principio di legalità e dei suoi corollari (determinatezza, tassatività, tipicità, e divieto di analogia) la misura si intende applicabile limitatamente alle ipotesi in cui il procedimento penale o disciplinare riguardi il reato di corruzione.

9. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Fonti normative:

- art. 1, commi 5, lett. b), 8,10, lett. c), 11 della l. n. 190/2012
- art. 7 d. lgs. N. 165/2001
- DPR n. 70/2013

Descrizione della misura

Il responsabile della prevenzione è tenuto a definire un piano per formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruttivo.

Come peraltro chiarito dalla magistratura contabile, la fattispecie di formazione obbligatoria, cioè espressamente prevista da disposizioni normative, non rientrano nella tipologia delle spese da ridurre ai sensi dell'art. 6, comma 13, della legge 122/2010.

In considerazione della sempre più rapida evoluzione normativa e giurisprudenziale riguardante i diversi ambiti dell'agire amministrativo e la conseguente mancanza di adeguata "stabilizzazione" degli istituti giuridici da applicare, l'organizzazione di percorsi formativi costituisce un'esigenza diffusa del personale finalizzata ad evitare anche "malfunzionamenti" e "illegittimità" inconsapevoli nell'operare.

Ciascun Dirigente individuerà il personale impiegato nelle attività a rischio, anche ai fini della partecipazione ai suddetti percorsi formativi, oltre a partecipare personalmente ai percorsi formativi a lui personalmente diretti.

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, **l'RPC** assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato, in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

Gli strumenti utilizzati per il percorso formativo sono l'utilizzo dell'aula virtuale Webinar , oltre ad occasioni di formazione interna.

10. PATTI DI INTEGRITA' E PROTOCOLLI DI LEGALITA'

Fonti normative:

- art. 1, commi 17, della l. n. 190/2012

I patti di integrità e i protocolli di legalità costituiscono un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d'appalto.

Il patto di integrità costituisce un documento che la Provincia di Pesaro e Urbino, quale stazione appaltante, richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso di elusione da parte dei partecipanti, in adempimento al Protocollo di legalità tra Provincia di Pesaro e Urbino con la Prefettura, approvato deliberazione di Giunta n. 7 del 14 gennaio 2011, sottoscritto in data 09/03/2011.

L'AVCP, con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito dei protocolli di legalità/patti di integrità.

L'ANAC ha precisato che entro un termine congruo l'appaltatore può sanare eventuali emissioni regolarizzando gli adempimenti.

11. TRASPARENZA

GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – ACCESSO CIVICO E ACCESSO AGLI ATTI – LIMITAZIONI ACCESSO CIVICO – RESPONSABILITA' DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DELLE NORME.

Fonti normative:

- art.1, commi 15, 16, 26,27,28,29,30,32, 33 e 34, l. 190/2012;
- d.lgs. n. 33/2013; l. 241/1990;
- Intesa tra Governo Regioni e Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.
- d.lgs 97/2016

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. L'Autorità raccomanda, quindi, alle amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari del PNA di rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

All'attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs 97/2016 ha apportato alcune rilevanti innovazioni.

Il decreto persegue, inoltre, l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche.

In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all'art. 3 del d.lgs. 33/2013.

MISURE

- La prima (co. 1-bis) prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale (d.lgs. 33/2013) per dati identificativi non rilevanti (indirizzo, nascita etc.).
- La seconda (co. 1-ter) consente all'ANAC, in sede di adozione del PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di

attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.

Le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati.

Nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali è inserito un mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione.

Con riguardo al c.d. "accesso civico generalizzato", l'Autorità è stata investita, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata Stato, Regioni Autonomie locali di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, della regolazione attraverso l'adozione di specifiche Linee guida recanti indicazioni operative. Dette Linee guida è previsto siano adottate entro dicembre 2016. Si precisa sin da ora che le disposizioni transitorie dettate al co. 1 dell'art. 42 del d.lgs. 97/2016 prevedono che i soggetti di cui all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 si adeguino alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo medesimo.

Sui nuovi obblighi e su quelli oggetto di modifica da parte del d.lgs. 97/2016, l'attività di vigilanza sarà svolta nella fase immediatamente successiva al termine del periodo di adeguamento. Non sono considerati modificati gli obblighi di cui all'art. 14, del d.lgs. 33/2013 riferiti allo Stato, alle Regioni e agli enti locali e quelli di cui all'art. 22, co. 2, del medesimo decreto.

Sempre in un'ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di prevenzione della corruzione possono interpretarsi le modifiche all'art. 10 del d.lgs. 33/2013.

Il PTPC contiene un'apposita sezione "Trasparenza", l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013. Si è così disposta la confluenza dei contenuti del PTTI all'interno del PTPC. Non per questo l'organizzata programmazione della trasparenza perde il suo peso.

Si ricorda, infine, che oltre alla trasparenza intesa come misura generale quale adeguamento agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti possono pubblicare i c.d. "dati ulteriori", come espressamente previsto dalla l. 190/2012, art. 1, co. 9, lett. f) e dall'art. 7-bis, co. 3 del d.lgs. 33/2013. L'ostensione di questi dati on line deve avvenire nel rispetto della

normativa sulla tutela della riservatezza e procedendo all'anonimizzazione di dati personali eventualmente presenti. Negli approfondimenti del PNA sono esemplificate numerose ulteriori misure specifiche di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

MISURE SUGGERITE AI FINI DEL DIRITTO D'ACCESSO.

Indicazione nel dettaglio dei responsabili degli atti e delle banche dati, con relativa casella postale, i quali gestiranno il diritto d'accesso delle rispettive materie.

Altre Figure - Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (R.A.S.A.)

Con decreto presidenziale, in attuazione del Piano, è nominato il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante, che ne disciplina compiti ed adempimenti, in relazione alla specifica normativa. I verbali e le relazioni del R.A.S.A. sono trasmessi al R.P.C..

12. MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

Fonti normative:

- art. 1, commi 9 e 28, della l. n. 190/2012
- art. 24, comma 2, d.lgs. 33/2013

Con il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge n. 5/2012, e con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge n. 134/2012, sono state apportate rilevanti modifiche alla legge 241/1990 in relazione alla disciplina del termine di conclusione del procedimento, attraverso la previsione del potere sostitutivo nel caso di inerzia del funzionario responsabile.

L'art. 29, comma 10 dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino prevede un procedimento di organizzazione atto a supplire all'inerzia dei responsabili.

Anche la L.190/2012 è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica procedimentale e, considerata l'inerzia dell'amministrazione nel provvedere quale elemento potenzialmente sintomatico di corruzione e illegalità, ha rafforzato l'obbligo in capo agli enti di monitorare il rispetto dei termini, previsti da leggi e regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e di eliminare tempestivamente le anomalie riscontrate.

In base alle disposizioni del d. lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni sono, inoltre, tenute a pubblicare i risultati del monitoraggio nel sito web istituzionale.

13. MECCANISMI DI CONTROLLO NEL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLE DECISIONI

Descrizione della misura

La l. 190/2012 prevede per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione l'attivazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire detto rischio.

Le disposizioni contenute nel d.l. 174/2012, convertito in l. 213/2012, hanno introdotte per gli enti locali un sistema di controlli interni, che può rappresentare un valido strumento di prevenzione della corruzione.

Con deliberazione consiliare n. 3 del 14 gennaio 2013 è stato approvato il Regolamento provinciale dei controlli interni, pubblicato sul sito, nel quale sono istituite le seguenti forme di controllo:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- controllo di gestione;
- controllo strategico;
- controllo sugli organismi gestionali esterni e, in particolare, sulle società partecipate non quotate;
- controllo sugli equilibri finanziari;
- controllo sulla qualità dei servizi erogati

Al fine di rendere funzionale il sistema dei controlli interni agli adempimenti previsti dalla l. 190/2012 e dall'art. 2 della legge 241/1990 in ordine alla conclusione dei procedimenti amministrativi ed ai poteri sostitutivi, le attività di controllo si svolgono nel rispetto del principio di "integrazione organizzativa", secondo cui i controlli devono essere effettuati in maniera integrata e coordinata, anche attraverso l'ausilio di strumenti informatici, evitando duplicazioni o perdita delle informazioni raccolte ed in modo che ciascuna forma di controllo concorra all'efficacia del sistema nel suo complesso.

Il Segretario Generale può estendere i controlli di regolarità amministrativa a qualsiasi tipo di atto, d'Ufficio o su segnalazione riservata di uno o più soggetti, interni o estranei all'Ente, nel rispetto, in tale ultimo caso, dell'anonimato dell'autore/degli autori della segnalazione.

14. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO

L'attività di monitoraggio finalizzata alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione, anche in vista degli aggiornamenti annuali e di eventuali rimodulazioni del PTPC, è attuata dall'RPC e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio.

L'RPC dà conto dello stato di attuazione del Piano e delle misure assegnategli attraverso la redazione entro **il 15 dicembre** della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano e riferisce sull'attività svolta ogniqualvolta lo ritenga opportuno o l'organo politico ne faccia richiesta.

Si rinvia alle disposizioni stabilite nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e nel Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Pesaro e Urbino per le specifiche ulteriori modalità di controllo riguardanti l'attuazione dei provvedimenti medesimi.

L'RPC nell'attuazione del PTPC si avvale di tutti gli uffici e la struttura dell'Ente con il Nucleo di valutazione, gli O.I.V./Organismi analoghi e i Revisori dei Conti, in un'ottica di collaborazione ed integrazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DIRETTIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

Misure amministrative

Anno 2014

- Clausole contrattuali anticorruzione
- Verifica adempimenti relativamente al Piano di Prevenzione della Corruzione e al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici

Anno 2015

- Affidamento diretto di opere e forniture - congruità dei prezzi
- Accesso al protocollo - Abilitazione all'utilizzo delle password.
- Controlli sulle imprese rating di legalità
- Divieti e sanzioni ai dipendenti e incaricati cessati dal servizio
- Integrazione - Procedura per segnalazione illeciti ed irregolarità
- Atto di indirizzo in materia di conflitto di interesse
- Integrazione - Atto di indirizzo su conflitto di interessi
- fac simile dichiarazione assenza di conflitto di interessi

Anno 2016

- 1) Linee guida determinazioni a contrarre. Procedure in economia
- 2) Linee guida determinazioni a contrarre. Procedure sotto 1.000
- Nota esplicativa misure 1 e 2
- Nuovo codice degli appalti
- Allegato - Nuovo codice degli appalti

- Formazione commissioni e assegnazione personale
- Formazione del personale

Direttive amministrative

Anno 2014

- Disposizioni operative in merito agli atti di governo

Anno 2015

- Affidamento diretto di opere e forniture – congruità dei prezzi
- Accesso al protocollo - Abilitazione all'utilizzo delle password.
- Controlli sulle imprese rating di legalità
- Divieti e sanzioni ai dipendenti e incaricati cessati dal servizio
- Procedura per segnalazione illeciti ed irregolarità
- Integrazione - Procedura per segnalazione illeciti ed irregolarità
- Atto di indirizzo su conflitto di interessi
- fac-simile dichiarazione assenza di conflitto di interessi
- Atto di indirizzo su conflitto di interessi
- Atto di indirizzo sui procedimenti di nomina
- Dichiarazione assenza di incompatibilità per esterni
- Dichiarazione assenza di incompatibilità per interni

Anno 2016

- Linee guida determinazioni a contrarre. Procedure in economia – Allegati 1 e 2

- Linee guida determinazioni a contrarre. Procedure sotto 1.000 - Allegati 1 e 2
- Indicazioni operative applicazione nuovo codice appalti
- Formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici
- Formazione del personale

Note di indirizzo

Anno 2014

- DL 66-2014. Indicazioni operative
- Rogito dei contratti dopo il DL 90-2014
- Nuovo assetto Province

Anno 2016

- Linee guida determinazioni a contrarre. Procedura in economia
- Nuovo codice degli appalti
- Allegato - Nuovo codice degli appalti
- Aggiornamento Programma triennale trasparenza

Lettere 2016

- Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'amministrazione: Adempimenti dei dirigenti per l'area di rispettiva competenza (prot. 34085 del 07/07/2016);
- Controlli strategici extra istituzionali dei dipendenti pubblici: Richiesta report semestrale per verifica e monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate. Primo semestre (prot. 34664 del 13 luglio 2016);
- Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'amministrazione: Il nucleo di valutazione (prot. 35439 del 20 luglio 2016);

- Controlli ispettivi: Nomina e controllo delle misure da parte del servizio (prot. 31559 del 17 giugno 2016).

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Il Responsabile del Piano Anticorruzione adotterà con propri atti denominati “Misure”, l’attivazione e la regolazione delle azioni previste suddividendole, anche, in micro azioni individuando i soggetti incaricati nonché i destinatari.

**PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
2017-2019**

I sopravvenuti interventi normativi hanno fortemente inciso sul sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale.

A medio termine le novità a livello normativo, quali la disciplina introdotta dal DL 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, ha comportato il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all'ANAC.

Recentemente con delibera 831 del 3 agosto 2016, l'ANAC ha predisposto ed adottato per la prima volta il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA), ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nella pubblica amministrazione.

Il PNA, in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui le amministrazioni dovranno tenere conto nella fase di attuazione del PNA nei Piano Triennali di prevenzione della corruzione (di seguito PTPC), in particolare a partire dalla formazione del PTPC per il triennio 2017-2019.

Si fa riferimento in particolare al d.lgs 25 maggio 2016 n. 97, “ *Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*”, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 ha previsto nuove "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" (Vedi appendice).

L'Aggiornamento di questo Piano si è quindi ispirato dalla ricostruzione dei limiti della esperienza pregressa e di indicazioni, per una rapida correzione di rotta.

C'è una rinnovata necessità da parte di questo nuovo ente di area vasta (ex Province) che si trova ora al centro di un delicato periodo di transizione, essendo in piena trasformazione, di concentrarsi sull'effettiva individuazione di una metodologia di analisi e valutazione dei rischi, con misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili, individuando soggetti attuatori, modalità di attuazione di monitoraggio e relativi termini. ANAC si riserva di apportare le modifiche necessarie al sistema di misurazione (anche se le indicazioni metodologiche non sono vincolanti)

Nonostante le difficoltà amministrative cui si applica la nuova politica anticorruzione, dovute in gran parte a scarsità di risorse umane e finanziarie, si è data evidenza alla mappatura dei processi e al livello di approfondimento, tenendo conto dell'organizzazione dell'amministrazione e delle risorse disponibili.

Si richiama particolare attenzione sulla determinazione n. 12, ultimo step legislativo dell'ANAC che dopo un'accurata indagine ha fatto emergere la necessità per le Amministrazioni locali di leggere ed interpretare le dinamiche socio-territoriali e di tenerne conto nella redazione del PTPC, e all'introduzione del maggior numero di misure di prevenzione concrete ed efficaci traducibili in azioni concrete e fattibili, verificabili nella loro realizzazione e, dall'altra l'approfondimento di alcuni passaggi di metodo indispensabili ad assicurare la

qualità dell'analisi che conduce all'individuazione delle misure di trattamento del rischio. In questa ottica, come aveva suggerito la determinazione n. 12 dell'ANAC, che aveva fornito alcune esemplificazioni di eventi corruttivi e relative misure con riferimento all'area di rischio contratti pubblici” particolarmente esposto al rischio corruttivo, elaborando appositi approfondimenti in cui vengono individuati possibili eventi rischiosi, anomalie significative, indicatori e possibili misure di prevenzione, nelle varie fasi di: Progettazione della gara, selezione del contraente, verifica della stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto, si è giunti alla conclusione, si conclude che la procedura non ha raggiunto l'obiettivo, con uno scollamento filologico dei procedimenti tra fase istruttoria ed esecutiva. Il procedimento negoziale per codice appalti mette fuori uso il sistema garantistico appaltante spostando l'asse su parametri diversi.

In occasione della riforma del Piano con l'introduzione di ulteriori 4 aree, in Ente di area vasta, si ritiene di individuare procedimenti a campione anche nelle funzioni non fondamentali individuate dalla Legge 56/2014.

- A) autorizzazioni e concessioni;
- B) scelta del contraente per lavori, servizi e forniture;
- C) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ;
- D) concorsi e prove selettive per assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs 150/2009.
- E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- G) incarichi e nomine;
- H) affari legali e contenzioso.

Queste aree, insieme a quelle fin qui definite “obbligatorie” sono denominate d'ora in poi “aree generali”.

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

a) Autorizzazioni e concessioni;

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILI	PROCEDIMENTO RILEVANTE	TEMPISTICA Tempi minimi, quanti entro il termine, quanti fuori termine	INDICATORI valore atteso PEG = prodotti 2016 Numero totale di procedure attivate	MISURE E MODATA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE
Per tutti i provvedimenti: Distinzione tra la proposta istruttoria e provvedimento finale. Approfondimento della motivazione. Rispetto del termine. Dichiarazione espressa in assenza di conflitto di interessi col destinatario dell'istruttoria indicazione dei termini nel provvedimento	Responsabili posizioni organizzative Responsabili del procedimento			Evidenziare un numero di procedure significativo a cui agganciare il report di analisi oggettiva e comportamentale delle procedure adottate.	Rapporto dei responsabili delle P.O. dei responsabile del procedimento, riguardo i criteri adottati per il rilascio dell'autorizzazione e riguardo l'istruttoria della deliberazione, secondo la tipologia del provvedimento rilasciato, con motivazione, aspetti critici, eventuali soluzioni o comportamenti adottati.
Rischio 1) Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima alla lista di attesa). Gestione informatizzata dei procedimenti, che evidenzia l'ordine dell'avvio. Indicazione nelle istruttorie che il provvedimento segue un determinato altro in ordine di avvio, e ne precede un altro, specificando se precedente e successivo siano o meno stati conclusi e le motivazioni dell'eventuale sfasamento temporale dei provvedimenti (proroghe, richieste documentali, ecc.) Rischio 2) Abuso del rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinanti soggetti.	Responsabili posizioni organizzative Responsabili del procedimento	Occupazioni spazi e aree pubbliche, impianti pubblicitari sulla strada provinciale ai sensi del Codice della Strada	Ogni 6 mesi	570	Rapporto dei responsabili delle P.O. dei responsabile del procedimento, riguardo i criteri adottati per il rilascio dell'autorizzazione e riguardo l'istruttoria della deliberazione, secondo la tipologia del provvedimento rilasciato, con motivazione, aspetti critici, eventuali soluzioni o comportamenti adottati.

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILI	PROCEDIMENTO RILEVANTE	TEMPISTICA	INDICATORI valore atteso PEG = prodotti 2016 Numero totale di procedure attivate	MISURE E MODATA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE
idem	Responsabili posizioni organizzative Responsabili del procedimento	Rilascio autorizzazioni appostamenti fissi di caccia L.R. 6/2007	Ogni 6 mesi		Rapporto dei responsabili delle P.O. dei responsabile del procedimento, riguardo i criteri adottati per il rilascio dell'autorizzazione e riguardo l'istruttoria della deliberazione, secondo la tipologia del provvedimento rilasciato, con motivazione, aspetti critici, eventuali soluzioni o comportamenti adottati.
idem	Responsabili posizioni organizzative Responsabili del procedimento	Rilascio licenze autotrasporto autotrasporto merci conto proprio Esami per conseguimento titolo autotrasportatori	Ogni 6 mesi	250 60	Rapporto dei responsabili delle P.O. dei responsabile del procedimento, riguardo i criteri adottati per il rilascio dell'autorizzazione e riguardo l'istruttoria della deliberazione, secondo la tipologia del provvedimento rilasciato, con motivazione, aspetti critici, eventuali soluzioni o comportamenti adottati.
idem.	Responsabili posizioni organizzative Responsabili del procedimento	Valutazioni istanze per il rilascio autorizzazioni rifiuti in ambito AUA	Ogni 6 mesi	30	Rapporto dei responsabili delle P.O. dei responsabile del procedimento, riguardo i criteri adottati per il rilascio dell'autorizzazione e riguardo l'istruttoria della deliberazione, secondo la tipologia del provvedimento rilasciato, con motivazione, aspetti critici, eventuali soluzioni o comportamenti adottati.

b) Scelta del contraente per lavori, servizi e forniture;

Per l'area di rischio in esame scaturisce una vera e propria autoanalisi organizzativa che, in termini concreti consente di fotografare lo stato del servizio, al fine di individuare criticità e punti di forza, in funzione della pianificazione delle conseguenti misure di intervento. Nell'analisi vengono acquisiti alcuni elementi ritenuti salienti, per garantire la regolarità dei flussi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione, verso il Nucleo di valutazione interno e verso gli organi di vertice.



POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILI	TEMPISTICA	INDICATORI	MISURE E MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE
Rischio 1) Definizione del valore oggetto del contratto. Individuare correttamente il valore stimato del contratto al fine di non eludere tutta una serie di previsioni normative tra cui, in particolare, la necessità di affidare necessariamente contratti oltre certe soglie con procedure concorrenziali (aperte o ristrette).	Responsabili P.O.	immediato	Analisi di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente.	Definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o di revoca. Attivazione di controlli preventivi sulle determinazioni a contrarre.

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILI	TEMPISTICA	INDICATORI	MISURE E MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE
<p>Rischio 2). Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento. Utilizzare per beni e servizi sotto soglia esclusivamente il Me.Pa. o Start anche per cottimi fiduciari invitare sempre non meno di 5 ditte nei cottimi e nelle Rdo.</p> <p>Motivare con indicazioni estremamente estese e profonde le ragioni per attivare procedure negoziate.</p>	Posizioni organizzative	Immediato	<p>Rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti</p> <p>Cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale</p>	<p>Motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto. Attivazione di controlli a campione.</p> <p>Controlli preventivi e successivi sulle determinazioni a contrarre</p>
<p>Rischio 3. Requisiti di qualificazione. I requisiti di qualificazione non debbono mai eccedere il triplo dell'importo complessivo, né restringere eccessivamente il campo dei possibili partecipanti.</p>	Posizioni organizzative	immediato	<p>Il conteggio del numero di procedure attivate in un definito arco temporale per il quale è pervenuta una sola offerta.</p> <p>Il numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate.</p>	<p>Esplicitazione dei requisiti al fine di giustificare la loro puntuale individuazione.</p> <p>Attivazione di controlli preventivi successivi sulle determinazioni a contrarre.</p>

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILI	TEMPISTICA	INDICATORI	MISURE E MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE
<p>Rischio 4) Requisiti di aggiudicazione. Criterio di rotazione causale per cottimi fiduciari.</p> <p>Nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzare i requisiti come esperienza degli offerenti, del loro personale e delle loro attrezzature nonché della capacità dei medesimi di effettuare l'appalto entro il termine previsto come "criteri di selezione qualitativa", e non come "criteri di aggiudicazione".</p>	Posizioni organizzative	Immediato.	Conteggio degli affidamenti fatti con offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a tutti gli affidamenti effettuati in un determinato periodo e anche una valutazione complessiva per questi specifici affidamenti del peso percentuale delle componenti qualitative rispetto a quelle oggettivamente valutabili.	<p>Esplicitazione dei requisiti al fine di giustificare la loro puntuale individuazione.</p> <p>Attivazione di controlli a campione preventivi e successivi a contrarre.</p>
<p>Rischio 5) Valutazione delle offerte. Assicurare sempre la seduta pubblica anche nel caso di cottimi fiduciari (con l'esclusione dell'utilizzo delle aste informatiche o di Rdo nel Me.Pa. o in Start laddove si aprano le offerte presentate in via telematica)</p>	Posizioni organizzative	Immediato.	Esito dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva	<p>Certificazione dell'accesso al MEPA dell'eventuale deroga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attribuzione del CIG (codice identificativo gara) - Attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto. - -verifica della regolarità contributiva del DURC
<p>Rischio 6) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte. Effettuare la valutazione dell'anomalia delle offerte sopra 100.000 euro</p>	Posizioni organizzative	Immediato.	Esiti dei controlli	<p>Attivazione di controlli preventivi e successivi sulle determinazioni a contrarre</p> <p>Controlli sulle determinazioni di aggiudicazione.</p>

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILI	TEMPISTICA	INDICATORI	MISURE E MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE
Rischio 7) Procedure negoziate. Ridurre l'incidenza del sistema di affidamento della procedura negoziata del 30% sul totale degli appalti.	Posizioni organizzative	Immediato.	Database degli affidamenti con controllo dell'incidenza delle procedure negoziate.	Attivazione di controlli preventivi e successivi sulle determinazioni a contrarre. Verifiche almeno trimestrali del database
Rischio 8) Revoca del bando. Ammettere la revoca del bando per oggettive ragioni finanziarie ed organizzative, ma su richiesta di aziende volte a modificarlo allo scopo di limitare il lotto dei partecipanti.	Posizioni organizzative	Immediato.	Esiti dei controlli	100% dei controlli sulle determinazioni di revoca dei bandi .
Rischio 9) Redazione del crono programma. Contenente scostamenti dei crono programmi, per ragioni diverse da quelle connesse ad agenti atmosferici o impedimenti cagionati dall'amministrazione appaltante, a non oltre il 30%.	Posizioni organizzative	Immediato.	Esiti dei controlli	100% dei controlli sulle determinazioni di approvazione delle varianti.
Rischio 10) Varianti in corso di esecuzione del contratto. Contenerne l'incidenza delle varianti in corso d'opera nel limite massimo del 30% del valore d'appalto. Limitare il più possibile le varianti per gli appalti di maggiore semplicità tecnica e di importi fino a 1 milione di euro.	Posizioni organizzative	Immediato.	Esiti dei controlli	100% dei controlli sulle determinazioni di approvazioni delle varianti.

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILI	TEMPISTICA	INDICATORI	MISURE E MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE
<p>Rischio 11) Subappalto. Obbligo di provvedere sempre al rilascio dell'autorizzazione al subappalto con provvedimento espresso, senza giungere al silenzio-assenso.</p>	<p>Posizioni organizzative</p>	<p>Immediato</p>	<p>Valutazione dell'impiego di manodopera e relativa incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività di subappalto.</p>	<p>100% dei controlli sulle richieste di autorizzazione al subappalto.</p>
<p>Rischio 12) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto. Inserire nei bandi e capitolati la precisazione di non ricorrere ad arbitrati.</p>	<p>Posizioni organizzative</p>	<p>Immediato</p>	<p>Esiti dei controlli</p>	<p>Attivazione di controlli preventivi e successivi sulle determinazioni a contrarre.</p>
<p>Rischio 13) Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affini sussistenti tra i titolari, gli amministratori, soci e dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.</p> <p>Inserire nella modulistica per gli appalti, la dichiarazione obbligatoria da parte dei soggetti indicati sopra, di non avere rapporti di parentela o affinità.</p> <p>Prevedere, nella relazione o scheda istruttoria, a carico dei responsabili P.O., del Rup, dei componenti le commissioni o seggi di gara, analoga simmetrica dichiarazione.</p>	<p>Posizioni organizzative</p>	<p>Immediato</p>	<p>Esiti dei controlli</p>	<p>Attivazione di controlli preventivi sulla modulistica.</p>

Tenuto conto degli schemi indicati e definiti nel presente PTPC, questi dovranno essere tradotti in comportamenti idonei o procedimenti articolati, individuati secondo la tabella sopra riportata.

Sulla base degli indirizzi organizzativi dovrà essere rappresentata la modalità di controllo adottata, i comportamenti sia delle P.O. che dei responsabili del procedimento, individuando l'elenco analitico delle misure e delle verifiche concretizzate nei singoli processi di gara per esempio:

- Responsabile RUP (Nome e Cognome);
- Criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa;
- Criteri di selezione qualitativa rilevanti;
- Pari percentuali definite;
- Risultati conseguiti in termini di rapporto tra valutazione economica e valutazione tecnica;

Un rapporto con questa impostazione certifica:

- 1) La validazione e la misurazione dei controlli adottati;
- 2) Verifica gli obiettivi sia di miglioramento che comportamentale attribuiti.

c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

Misure di prevenzione per la concessione di Contributi di natura socio-economica

Nessun contributo di natura socio-economica può venire erogato in difetto della preventiva predeterminazione dei criteri oggettivi: non hanno alcuna valenza provvedimenti o regolamenti dell'Ente che prevedano diversamente.

Al contributo erogato deve corrispondere una verifica di merito sull'intervento realizzato tale da migliorare progressivamente la qualità dell'intervento per un migliore risultato, nonché l'esito del buon fine del vantaggio economico ottenuto.

Nell'anno 2017, è fatto divieto la Provincia oggetto di trasformazione in ente di area vasta, è fatto divieto di erogare contributi e sussidi, salvo corrispondano a finanziamenti F.S.E. vincolati.

Il contributo economico può essere erogato altresì sulla base di un progetto completo, in cui vengono individuate le finalità di pubblico interesse, che vengono perseguite in campi diversi per la promozione del benessere della collettività (Tutela della donna, Centri anti violenza ecc.)

In materia di sussidi le misure si intendono adottate in termini di concessioni ed autorizzazioni.

Misure di Prevenzione per la Concessione di Contributi ed Ausili finanziari a soggetti senza scopo di lucro.

Legge art. 26 e 27 D.Lgs 33/2013

Legge 190/2012 art. 1 , c. 34 e art 1, cc. 15 e 33

Nessun contributo ad enti associativi senza scopo di lucro può essere erogato, senza la previa predeterminazione dei criteri oggettivi sulla cui base erogare il beneficio medesimo: non hanno alcuna valenza senza provvedimenti o regolamenti dell'Ente che prevedano diversamente poiché preclusivi di trasparenza e concorsualità.

d) concorsi e prove selettive per assunzione di personale e progressioni di carriera;

Alle Province, fino al completamento della loro trasformazione in enti di area vasta, è fatto divieto di assumere.

L'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 – “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli edifici giudiziari” – convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, ribadisce il divieto di assunzioni a tempo indeterminato per le Province, confermando quanto disposto dall'art. 16 comma 9, del D.L. 95/2012.

Visto il completamento delle riallocazioni degli esuberi provinciali. La riapertura delle assunzioni, infatti, avviene all'interno delle griglie che limitano le facoltà assunzionali in modo parecchio diversificato a seconda delle dimensioni e delle condizioni di bilancio di ogni ente.

Le assunzioni si bloccano e potrebbero essere soggetti a sanzioni se il Comune non ha rispettato nell'anno precedente i vincoli di finanza pubblica. Dal 2018, le assunzioni saranno piene nei Comuni che nel 2017 rispetteranno il pareggio di bilancio, senza superarlo di oltre 1%.

Obiettivi specifici responsabili risorse umane.

1. Controlli relativi al piano occupazionale;
2. Definizione fondi, stipendio, salario accessorio/ produttività coerentemente con la riduzione della pianta organica;
3. Revisione del regolamento degli uffici e dei Servizi con riferimento alle misure previste da questo PTPC in materia di personale di struttura, di organizzazione e di compiti. (Decreti presidenziali nn. 210 e 211 del 23 dicembre 2016);
4. Verifica e valutazione riguardo l'incidenza della performance circa i comportamenti che saranno oggetto di sanzioni disciplinari;
5. Aggiornamento del codice di comportamento;
6. Adeguamento del regolamento dei Concorsi alle norme vigenti (incompatibilità commissioni) e soprattutto in materia di trasparenza e snellimento delle procedure.

e) gestione delle entrate delle spese e del patrimonio;

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSO	RESPONSABILI	PROCEDIMENTO RILEVANTE	TEMPISTICA	INDICATORI	MISURE E MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE
<p>Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti, liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione, sovrappagare o fatturare prestazioni non svolte, effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere, permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente.</p> <p>Elusione dei controlli contabili al fine di agevolare l'emissione di mandati di pagamento a favore di soggetti particolari.</p> <p>Discrezionalità, competenze inadeguate/Mancato rispetto della procedura interna.</p>	<p>Posizione Organizzativa</p> <p>Responsabili procedimento</p>	<p>Controllo e liquidazione contabile fatture e note di addebito dei lavoratori autonomi e contributi erogati con applicazione ritenute</p>	<p>90 giorni.</p>	<p>Il conteggio del numero di procedure attivate in un definito arco temporale</p>	<p>Analisi verbali revisori dei conti per verifiche istituzionali</p>
<p>Applicare prezzi fuori mercato; mancata rispondenza del Regolamento di Gestione Patrimonio;</p> <p>Discrezionalità nella valutazione - alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria.</p> <p>Rischio di mancata verifica del pagamento delle somme e delle conseguenti azioni amministrative di recupero</p>	<p>Posizione organizzativa</p>	<p>Acquisti economici</p>	<p>90 giorni</p>	<p>Il conteggio del numero di procedure attivate in un definito arco temporale</p>	<p>Assunzione nota di indirizzo delle modalità procedurali; effettuare verifiche da parte dei soggetti diversi.</p>

f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILI	PROCEDIMENTO RILEVANTE	TEMPISTICA	INDICATORI	MISURE E MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE
Accertamento di violazione con elevata sanzione amministrativa o eventuale denuncia penale	Posizione organizzativa	Controllo dei mezzi di trasporto pubblico.	immediata	Il conteggio del numero di mezzi controllati in un definito arco temporale	Report di controllo periodico organo superiore sul luogo di pattuglia.

g) incarichi e nomine;

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILI	PROCEDIMENTO RILEVANTE	TEMPISTICA	INDICATORI	POSSIBILI MISURE
Assunzione o svolgimento di incarichi in conflitto di interesse evidenziato durante le prestazioni. Nulla osta rilasciato dai dirigenti previa verifica dell'insussistenza dell'incompatibilità' e di potenziali conflitti di interesse.	Posizioni organizzative. Direttore generale per le autorizzazioni ai dirigenti.	Incarichi extra-istituzionali	Immediata	Procedure applicate al 100%	Report semestrale rilasciato dall'ufficio personale. Attivazione delle procedure di controllo presenze. Definizione sintetica del procedimento amministrativo seguito.
Acquisizione e protocollazione curriculum, dichiarazione accettazione incarico e assenza incompatibilità' ed inconfiribilità' con successivo decreto presidenziale di organizzazione e rappresentanza	Segretario generale	Adozione atti di nomine presso enti e società partecipate o di rappresentanza.	Immediata	Il conteggio del numero di procedure attivate in un definito arco temporale.	Adozione direttive amministrative specifiche.

h) affari legali e contenzioso.

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSO	RESPONSABILI	PROCEDIMENTO RILEVANTE	TEMPISTICA	INDICATORI	MISURE E MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE
<p>1. Previsione requisiti di accesso personalizzati 2. Abuso nei processi di individuazione finalizzato al conferimento di incarichi a soggetti particolari 3. Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti professionali richiesti 4. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria 5. Discrezionalità ed imparzialità nella individuazione dell'incaricando; 6. Conferimento di incarichi a soggetti incompatibili con distorsione delle strategie processuali in danno all'Ente; 7. Introduzione di requisiti il più possibili generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta 8. Conferimento incarichi a soliti soggetti; 9. Analisi e attestazione del Responsabile dell'Ufficio Legale di tutti gli avvocati incaricati dall'Ente sotto il profilo del D.Lgs. n. 39/2013, con particolare riferimento ad eventuali cause pendenti in corso che comportano immediata esclusione.</p>	<p>Dirigente</p> <p>Alta professionalità</p>	<p>Conferimento di incarichi di lavoro autonomo di natura professionale e occasionale</p>	<p>Immediata</p>	<p>Verifica 100% procedure eseguite</p>	<p>Controlli preventivi su incarichi attribuiti alla luce degli eventi rischiosi.</p>
<p>1. Previsione requisiti di accesso personalizzati 2. Abuso nei processi di individuazione finalizzato al conferimento di incarichi a soggetti particolari 3. Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti professionali richiesti</p>	<p>Dirigente</p> <p>Alta professionalità</p>	<p>Nomina Avvocato dell'Ente per difesa giudiziale e stragiudiziale dell'Amministrazione. Patrocinio e tutela legale dell'Ente, in qualità sia di attore/ricorrente che di convenuto/resistente, in materia amministrativa, civile,</p>	<p>Immediata</p>	<p>Verifica 100% procedure eseguite</p>	<p>Verifica preventiva a istanze gradimento Segretario Generale.</p>

		tributaria e penale, nei giudizi di I e II grado, avanti alla Corte di Cassazione e nei procedimenti arbitrali.			
1. Conflitto di interessi con la controparte 2. Condotta di agevolazione della controparte in giudizio 3. Scadenza volontaria termini di giudizio 4. Mancata attività di giudizio nei termini di legge	Dirigente Responsabile Alta professionalità	Risarcimenti per danni causati da fauna selvatica definiti con sentenza.	Immediata	Verifica 100% procedure eseguite	Controlli preventivi su incarichi attribuiti alla luce degli eventi rischiosi.
1. Omessa comunicazione di un conflitto di interessi con la controparte al fine di utilizzare strumentalmente il giudizio a suo vantaggio 2. Omessa comunicazione della sussistenza di legami (affettivi, familiari, professionali, sociali) con la controparte o suoi aventi causa tali da avere la possibilità di una condotta di agevolazione della controparte in giudizio 3. Scadenza volontaria dei termini in giudizio al fine di danneggiare l'Ente a favore di altri 4. Inerzia, negligenza	Dirigente Responsabile Alta professionalità	Risarcimenti per danni relativi alla manutenzione delle strade provinciali	Immediata	Verifica 100% procedure eseguite	Controlli preventivi su incarichi attribuiti alla luce degli eventi rischiosi.
1. Omessa comunicazione di un conflitto di interessi con la controparte al fine di utilizzare strumentalmente il giudizio a suo vantaggio 2. Omessa comunicazione della sussistenza di legami (affettivi, familiari, professionali, sociali) con la controparte o suoi aventi causa tali da avere la possibilità di una condotta di agevolazione della controparte in giudizio 3. Scadenza volontaria dei termini in giudizio al fine di danneggiare l'Ente a favore di altri 4. Inerzia, negligenza	Dirigente Responsabile Alta professionalità	Risarcimenti per danni conseguenti ad eventi atmosferici	Immediata	Verifica 100% procedure eseguite	Controlli preventivi su incarichi attribuiti alla luce degli eventi rischiosi.
1. Omessa comunicazione di un conflitto di interessi con la controparte al fine di utilizzare strumentalmente il giudizio a suo vantaggio 2. Omessa comunicazione della sussistenza di legami (affettivi, familiari, professionali, sociali) con la controparte o suoi aventi causa tali da avere la possibilità di una condotta di agevolazione della	Dirigente Responsabile Alta professionalità	Risarcimenti per danni relativi a gestione patrimonio idrico/regimazione acque	Immediata	Verifica 100% procedure eseguite	Controlli preventivi su incarichi attribuiti alla luce degli eventi rischiosi.

<p>controparte in giudizio</p> <p>3. Scadenza volontaria dei termini in giudizio al fine di danneggiare l'Ente a favore di altri</p> <p>4. Inerzia, negligenza</p>					
<p>1. Omessa comunicazione di un conflitto di interessi con la controparte al fine di utilizzare strumentalmente il giudizio a suo vantaggio</p> <p>2. Omessa comunicazione della sussistenza di legami (affettivi, familiari, professionali, sociali) con la controparte o suoi aventi causa tali da avere la possibilità di una condotta di agevolazione della controparte in giudizio</p> <p>3. Scadenza volontaria dei termini in giudizio al fine di danneggiare l'Ente a favore di altri</p> <p>4. Inerzia, negligenza</p>	<p>Dirigente</p> <p>Responsabile Alta professionalità</p>	<p>Altre cause risarcitorie</p>	<p>Immediata</p>	<p>Verifica 100% procedure eseguite</p>	<p>Controlli preventivi su incarichi attribuiti alla luce degli eventi rischiosi.</p>
<p>1. Omessa comunicazione di un conflitto di interessi con la controparte al fine di utilizzare strumentalmente il giudizio a suo vantaggio</p> <p>2. Omessa comunicazione della sussistenza di legami (affettivi, familiari, professionali, sociali) con la controparte o suoi aventi causa tali da avere la possibilità di una condotta di agevolazione della controparte in giudizio</p> <p>3. Scadenza volontaria dei termini in giudizio al fine di danneggiare l'Ente a favore di altri</p> <p>4. Inerzia, negligenza</p>	<p>Dirigente</p> <p>Responsabile Alta professionalità</p>	<p>Cause di lavoro promosse da dipendenti (sanzioni disciplinari, progressioni, indennità, mansioni, mobbing...)</p>	<p>Immediata</p>	<p>Verifica 100% procedure eseguite</p>	<p>Controlli preventivi su incarichi attribuiti alla luce degli eventi rischiosi.</p>
<p>1. Omessa comunicazione di un conflitto di interessi con la controparte al fine di utilizzare strumentalmente il giudizio a suo vantaggio</p> <p>2. Omessa comunicazione della sussistenza di legami (affettivi, familiari, professionali, sociali) con la controparte o suoi aventi causa tali da avere la possibilità di una condotta di agevolazione della controparte in giudizio</p> <p>3. Scadenza volontaria dei termini in giudizio al fine di danneggiare l'Ente a favore di altri</p> <p>4. Inerzia, negligenza</p>	<p>Dirigente</p> <p>Responsabile Alta professionalità</p>	<p>Sanzioni codice della strada</p>	<p>Immediata</p>	<p>Verifica 100% procedure eseguite</p>	<p>Controlli preventivi su incarichi attribuiti alla luce degli eventi rischiosi.</p>

<p>1. Omessa comunicazione di un conflitto di interessi con la controparte al fine di utilizzare strumentalmente il giudizio a suo vantaggio</p> <p>2. Omessa comunicazione della sussistenza di legami (affettivi, familiari, professionali, sociali) con la controparte o suoi aventi causa tali da avere la possibilità di una condotta di agevolazione della controparte in giudizio</p> <p>3. Scadenza volontaria dei termini in giudizio al fine di danneggiare l'Ente a favore di altri</p> <p>4. Inerzia, negligenza</p>	<p>Dirigente</p> <p>Responsabile Alta professionalità</p>	<p>Ordinanze ingiunzioni di pagamento ex L. 689/1981 (rifiuti, impianti fotovoltaici, caccia...)</p>	<p>Immediata</p>	<p>Verifica 100% procedure eseguite</p>	<p>Controlli preventivi su incarichi attribuiti alla luce degli eventi rischiosi.</p>
--	---	--	------------------	---	---

Sintesi delle verifiche per schede

Descrizione delle procedure amministrative e comportamentali adottate per evitare il possibile evento rischioso.

Attestazione riguardo verifica preventiva/successiva, circa la corretta adozione dei procedimenti amministrativi e dei comportamenti idonei ad evitare il verificarsi degli eventi di rischio descritti nelle tabelle di riferimento (*).

(*) In appendice la mappatura dei processi e la pesatura del rischio.

LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO – ANNUALITA' 2018-2019

Attività ispettiva: L'attività ispettiva è effettuata dal **Segretario Generale** avvalendosi di uffici e di personale diverso da quello sottoposto ad ispezione e sotto il suo diretto indirizzo e coordinamento.

L'anno 2017 sarà dedicato all'affinamento del metodo di tracciabilità dei procedimenti sotto il profilo dei controlli preventivi dell'anticorruzione e all'individuazione di ulteriori provvedimenti.

A partire dall'anno 2018 saranno integrate le misure adottate nell'anno 2017 con ulteriori misure coerenti con la finalità del Piano e dirette a completare i profili procedurali sotto l'aspetto sia dei controlli sia della trasparenza.

Rotazione del personale: La rotazione dei Dirigenti su proposta del Direttore Generale diretta al Presidente che decide con provvedimento senza particolari motivazioni, nell'ambito dei poteri di attribuzione degli incarichi con cadenza annuale. La conferma o attribuzione degli incarichi è soggetta a verifica comunque annuale. Alla scadenza il Dirigente presenta una breve relazione di risultato che evidenzia le anomalie riscontrate, ovvero le differenti disposizioni organizzative e verifiche di efficacia dell'attività effettuate dal nuovo Dirigente nell'anno. La relazione è trasmessa al Direttore Generale e al Segretario Generale per l'assunzione degli eventuali opportuni provvedimenti.

La rotazione delle Posizioni organizzative - la rotazione delle posizioni organizzative è effettuata dal Dirigente in autonomia, salvaguardando l'organizzazione, con proprio atto con cadenza annuale, effettuando anche diverse aggregazioni degli uffici e costituisce uno degli argomenti della relazione di cui al precedente capoverso.

Ulteriori misure:

- Adozione di procedure prestabilite;
- Monitoraggio dell'attuazione di tutte le misure;
- Direttive, assunte dal Segretario Generale nel triennio di attuazione del Piano precedente, e di quelle che si aggiungeranno nel tempo.

Controlli ispettivi

- Il funzionario incaricato del funzionamento del Piano adotterà una raccolta ed un'aggregazione di dati cumulativi;
- definizione dei risultati ottenuti nell'ambito della relazione annuale.

L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PTPC

L'aggiornamento annuale del PTPC consente l'aggiornamento della strategia di prevenzione che sarà modificata e adattata tramite la verifica dell'applicabilità delle misure individuate e della loro efficacia e tramite l'osservanza tempestiva dei vincoli normativi.

LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO – AGGIORNAMENTO 2018-2019

Attività ispettiva: L'attività ispettiva è effettuata dal **Segretario Generale** avvalendosi di uffici e di personale diverso da quello sottoposto ad ispezione e sotto il suo diretto indirizzo e coordinamento. Ogni volta che nei prospetti allegati si fa riferimento a verifiche e controlli ispettivi, si interviene con le modalità stabilite dal presente capoverso e seguendo la disciplina di dettaglio adottata dal Segretario Generale con proprio atto.

Ulteriori misure: L'inserimento di ulteriori misure, di controllo nelle aree di rischio considerate, e la loro attivazione può costituire misura alternativa e compensativa della rotazione purché rispetti i seguenti requisiti costituire un controllo ispettivo effettuato da uffici diversi da quelli controllati e costituente riscontro comparativo fra l'attività prestata e i riscontri comportamentali dell'utenza, la gestione comportamentale delle pratiche e anche verifiche contabili come ad esempio la verifica della congruità dei prezzi nell'ambito degli appalti e forniture affidamenti. In particolare a verifica è rivolta alla congruità dei prezzi, sottoposti a sistematico controllo ispettivo da parte degli uffici incaricati dal Segretario Generale. Il report verrà trasmesso al Presidente, al Revisori dei Conti al Direttore. La congruità dei prezzi è misura idonea evidenziare anomalie congenite nel sistema di gestione delle forniture e dei lavori in affidamento diretto ed in economia. Il Segretario Generale per il

controllo deve avvalersi di uffici diversi da quelli sottoposti a controllo.

Adozione procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi extra ufficio.

La procedura prestabilita è regolata da Regolamento disciplinate gli incarichi extra – istituzionali ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001 approvata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con deliberazione G.P. n. 42 del 28/03/2013. L’assenso alla definitiva autorizzazione è data dal Dirigente che sancisce la verifica della sussistenza dei presupposti e degli assenti necessari al rilascio dell’autorizzazione, copia dell’avvenuta verifica viene trasmessa al Servizio gestione amministrativa delle risorse umane, al fine dell’inserimento nel fascicolo del dipendente.

Il Direttore Generale vigila in via preventiva.

Ogni sei mesi viene richiesto all’ufficio incaricato l’elenco completo delle autorizzazioni rilasciate.

Come visto di vigilanza ai fini dell’anticorruzione il Segretario Generale, con l’ausilio del personale incarico, sottoporrà l’elenco richiesto a verifica ed approfondimento.

Controlli sulle imprese rating legalità. Procedura conclusa dell’anno 2015, come risulta da nota di invito/segnalazione ad adottare da parte delle Società partecipare avente i requisiti, la valutazione sul rating di legalità, che risulta tuttora essere facoltativa.

SOCIETA’ PARTECIPATE

Dal 23 settembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, a cui si rimanda.

Le amministrazioni statali e locali potranno partecipare a società per azioni, responsabilità limitata e consortili. Dovranno avere un fatturato minimo, in tre anni, di un milione di euro e non potranno avere più di quattro bilanci su cinque in rosso.

Dal 2018 scatterà l’obbligo annuale – di presentare una relazione all’Organo di vigilanza delle società pubbliche. Quest’ultimo potrà effettuare ispezioni e controlli e chiedere di esaminare documenti detenuti dalle società.

Verrà istituito un organo di vigilanza - in un dipartimento del Mef - sulle società partecipate che terrà l'elenco delle spa esistenti. Inoltre, l'Organo avrà veri e propri compiti ispettivi sulle aziende: potrà effettuare ispezioni presso gli uffici delle società e chiedere ad esse l'esibizione di commenti e atti che ritenga necessario esaminare. Laddove si riscontrano irregolarità o gravi inefficienze si aprirà una fase di amministrazione straordinaria, le società pubbliche saranno soggette alle norme sul fallimento.

Sarà obbligatorio, per Comuni e enti statali, accompagnare l'atto deliberativo con una relazione tecnica in cui si spieghino le motivazioni istituzionali. Saranno prima la Corte dei conti e poi l'Antitrust a dare il proprio assenso. Con la riforma, i vertici delle società potranno rispondere di danno erariale, patrimoniale o non patrimoniale. Saranno gli stessi enti pubblici a poter esporre denuncia alla magistratura nel caso di irregolarità.

Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e agevolano processi di mobilità in ambito regionale. Decorsi ulteriori sei mesi, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.

Verifica sull'effettiva adozione del Piano anticorruzione da parte delle società partecipate - Misure possibili.

L'ufficio società partecipate provvede alla verifica delle situazioni riguardanti le società partecipate, secondo le norme fissate dal dlgs 175/2016. Delle verifiche svolte è fatta relazione a cura del dirigente, con cadenza almeno semestrale, al Nucleo di valutazione al Responsabile anticorruzione e al Presidente.

Le verifiche riguardano ogni aspetto della situazione contabile, amministrativa e statutaria delle società partecipate e danno riscontro dello stato di evoluzione delle singole società, secondo profili amministrativi rilevanti secondo le norme, al fine di dare piena conoscenza dello stato di fatto e poter valutare eventuali interventi.

Le relazioni forniscono supporto istruttorio al piano di razionalizzazione delle società partecipate ed ai relativi aggiornamenti.

A queste misure si aggiungono gli obblighi di pubblicazione previsti nella "Sezione Trasparenza" e le direttive in corso d'anno, da parte del R.P.C.

Monitoraggio sui rapporti dipendenti e società private.

E' necessario che le amministrazioni effettuino degli specifici controlli sui rapporti che si stabiliscono tra i dipendenti cessati dal servizio e le società private che hanno rapporti con l'ente. E' vietato a coloro che hanno assunto decisioni per conto dell'ente nei confronti di privati di svolgere con le stesse attività di lavoro subordinato o di consulenza per i tre anni successivi. A carico della società che viola questa disposizione è prevista l'irrogazione del divieto di contrattazione per tre anni. Uno strumento utile può essere l'autocertificazione da parte della società e/o l'inserimento di una tale clausola nel contratto.

Misure per le società controllate ed in house providing

Le società controllate dall'Amministrazione Provinciale applicano le disposizioni in materia di trasparenza contenute nell'art. 1, commi da 15 a 33 della L. 190/2012. Le società in house providing sono inoltre tenute ad applicare in termini di principio le prescrizioni e gli indirizzi previsti dal piano de quo mediante adeguamento dei propri regolamenti e procedure.

Nomine presso enti aziende e istituzioni. L'attribuzione di nomine da parte del Presidente presso enti aziende istituzioni vengono effettuati preventivamente la loro adozione da un ufficio alle dirette dipendenze del Segretario Generale in applicazione della Legge 39/2013, che provvede ad effettuare i relativi controlli. Il Segretario generale adotta criteri di controllo degli atti e criteri di verifica del procedimento, coordinando a tal fine gli uffici interessati.

Gli interventi nell'ambito delle società partecipate saranno rivolti prioritariamente alla verifica delle situazioni di incompatibilità, ed inconfiribilità ed al controllo analogo ove necessario, alla vigilanza sull'adozione dei Piani Anticorruzione e ai diversi monitoraggi.

Il Report del responsabile costituisce attestazione sulla verifica effettuata.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CICLO DELLA PERFORMANCE

L'attuazione delle misure di prevenzione e delle azioni individuate nel presente PTPC costituiscono obiettivi del Piano della Performance.

Il Piano anticorruzione è collegato al Documento Unico di Programmazione e al Piano della Performance.

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CICLO DELLA PERFORMANCE - OBIETTIVI	
SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILE ANTICORRUZIONE	
Obiettivo strategico da Programma di Mandato/Obiettivo Ordinario di PEG	<p>OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE. La missione del nuovo “ente di area vasta”, che sostituirà la Provincia di Pesaro e Urbino che si evince dalle linee programmatiche del Presidente è la seguente:</p> <p>Promuovere e coordinare una interazione tra tutti i soggetti istituzionali creando le giuste sinergie, tra i vari livelli istituzionali e gestionali percorrendo la strada del rinnovamento puntando su una crescita equilibrata dove le priorità sono il lavoro , la scuola, l'innovazione e la sostenibilità. Rilancio della crescita pensando ad una nuova dimensione della Provincia qualitativa e quantitativa sostenendo i processi di riordino istituzionale e territoriale con più innovazione e più organicità con una pubblica amministrazione moderna, trasparente, efficiente e soprattutto aperta.</p>
DESCRIZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<p>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE . Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, con Decreto Presidenziale di governo n. 14 del 30/01/2015 è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (2015-2017), predisposto dal Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, si colloca in una logica di continuità con quelle azioni, finalizzate a ridurre il rischio di corruzione e dell'illegalità, già individuate e adottate dall'Ente con il Piano triennale di prevenzione della corruzione (2014-2016).</p> <p>Nel Piano anticorruzione 2016-2018, sono state individuate una serie di attività e di misure finalizzate alla prevenzione dei rischi contenuti nella relativa mappatura. Gli strumenti attraverso i quali le misure di prevenzione trovano attuazione possono essere classificati come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le direttive – misure (finalizzate a favorire comportamenti conformi alle leggi e ai principi di buona amministrazione); - Il sistema di controllo a campione sugli atti dirigenziali (il sistema prevede una standardizzazione degli atti amministrativi attraverso schede che contengono i requisiti minimi degli atti stessi e con funzione di check-list per il controllo successivo a campione utilizzando gli strumenti informatici) , - I meccanismi di sostituzione in caso di inerzia e ritardi sui tempi di conclusione dei procedimenti - Statuto o Regolamenti secondo le norme, le segnalazioni e/o l'attivazione del procedimento, già previste dallo Statuto dell'ente, sono effettuate dal Segretario

COLLEGAMENTI TRA PIANO DELLA PERFORMANCE, DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Generale con provvedimento motivato a seguito dei monitoraggi e controlli ispettivi effettuati;

- Gli obblighi di trasparenza e di pubblicità – Sezione del PTPC;
- La formazione del personale – Piano della formazione;
- Il codice di comportamento;
- L’assegnazione di specifici obiettivi di DUP/PDO per l’attuazione delle previsioni del Piano anticorruzione;
- La segnalazione di irregolarità all’indirizzo anticorruzione@provincia.ps.it;
- La verifica attraverso il piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 e il piano della performance annuale 2016 dei tempi medi dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente, tenuto conto dei distinti termini di conclusione dei singoli procedimenti. A fronte delle azioni positive svolte unitamente agli adempimenti attuativi del Piano della Trasparenza e all’attività svolta nell’ambito dei controlli interni, il Piano anticorruzione costituisce uno strumento che si sta rilevando sempre più efficace per assicurare l’unitarietà dell’azione amministrativa e la formazione di una cultura legata all’anticorruzione e alla formazione professionale in ambito amministrativo.

Il D. Lgs. N.150/2009 individua quattro strumenti per attuare il ciclo di gestione della *performance*:

- il Piano e la relazione sulla *performance*;
- il Sistema di misurazione e valutazione della *performance*;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;
- gli *standard* di qualità dei servizi.

La CIVIT, ora ANAC, con la delibera n. 6/2013, ha auspicato un coordinamento tra gli ambiti considerati, in particolare tra il Programma per la trasparenza e il Piano della performance. Su questo versante, un elemento di integrazione è rappresentato dal fatto di aver orientato gli obiettivi del piano della performance, alle misure contenute nel programma triennale per la trasparenza. L’adozione di linee di indirizzo quali: reperimento di risorse, monitorare e semplificare le procedure con conseguente riduzione dei costi ; potenziare il sistema informativo ed informatico, ha condotto all’implementazione di obiettivi atti a sviluppare i presupposti organizzativi per l’attuazione e il monitoraggio del programma triennale per la trasparenza (quali lo sviluppo di banche dati e l’adozione di reportistiche periodiche). Sempre in tema di semplificazione dei procedimenti e miglioramento dell’accesso ai dati da parte dei cittadini, il piano delle performance ha adottato obiettivi di potenziamento dell’erogazione on linee di alcuni servizi e lo sviluppo del portale dell’ente al fine di comunicare al cittadino le nuove competenze dell’ente di area vasta.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	<p>Le linee ANAC hanno individuato nell'Organo Indipendente di Valutazione (OIV) una serie di compiti tesi a rendere più incisivo e sostanziale la partecipazione degli uffici all'attuazione del PTPC, dando il compito di trasformarli in obiettivi da valutare ai fini dell'incentivazione.</p> <p>In questo Ente, essendoci il Nucleo di valutazione a questo vanno trasferite le linee di competenza, tenuto conto delle differenze esistenti ed evitare conflitti di interesse o distorsione di procedimenti per i quali dovrà essere adottato un atto specifico regolamentare che ne inquadri poteri competenze ed obblighi.</p> <p>Il nucleo di valutazione, rilevando i punti di criticità della struttura organizzativa e degli adempimenti previsti dal Piano, e dalla Relazione finale dell'attività di prevenzione della corruzione anno 2016, deve procedere alla valutazione dei compensi incentivanti, che tengano conto dei comportamenti tenuti dagli Uffici, nonché indicare alla struttura e ai suoi responsabili le modifiche strutturali organizzative e gestionali più idonee ad eliminare le situazioni comportanti conflitto di interessi, incompatibilità, attuazione delle misure di controllo e relazionare al Presidente e al Responsabile anticorruzione.</p>
---------------------------------	---

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PTPC 2017-2019

L'RPC ai fini dell'attuazione del PTPC trasmette al Nucleo di valutazione, all'Ufficio preposto alla redazione del Piano della performance, unitamente al PTPC, se necessario, una indicazione delle MISURE ritenute più attuali ed opportune in concomitanza con il contesto attualizzato, i compiti attribuiti come nel seguente Piano.

L'Ufficio preposto alla redazione del Piano della Performance traduce in obiettivi le misure, individuando indicatori coerenti.

Nel rispetto delle indicazioni ANAC per la "sezione Trasparenza" l'Ufficio preposto alla redazione del Piano della performance individua nella Sezione Trasparenza, i nominativi delle singole persone ai fini degli adempimenti di pubblicazione e trasparenza (D.lgs 33/2013), previsti nell'apposita "sezione Trasparenza" del PTPC e li pubblica sul sito dell'ente e ne cura gli aggiornamenti.

Ai fini del diritto di accesso stabiliti dal F.O.I.A. il responsabile della trasparenza, propone idonee misure del diritto d'accesso da adottare con atti formali.

L'Ufficio adibito alla redazione del Piano della performance, sulla base del PTPC, traduce in obiettivi le MISURE trasmettendo agli Uffici le sezioni del PTPC di rispettiva competenza, nonché quelle parti del Piano considerate trasversali (comuni a tutti) e traduce in obiettivi gli indici e le misure da attuare.

Le MISURE del PTPC sono comportamentali ed organizzative, pertanto hanno per loro stessa natura un carattere narrativo esplicitate nel presente Piano. La traduzione in obiettivi deve tenere conto di tali aspetti, ai fini dell'inserimento nel Piano della Performance.

Durante l'anno l' R.P.C. , elabora per quanto occorra, misure di indirizzo idonee a meglio realizzare ed interpretare il PTPC, provvedendo anche a perseguire l'unitarietà di indirizzo amministrativo necessario alla pubblica amministrazione.

Rientrano tra le misure di attuazione del PTPC l'adeguamento dei regolamenti nei diversi ambiti, alla luce delle norme dirette allo snellimento dei procedimenti, miglioramento della trasparenza, carenze nel diritto d'accesso e ogni altra azione diretta a prevenire forme di corruzione.

OBIETTIVI TRASPARENZA

Sono inseriti nel Piano della performance, secondo le previsioni della "sezione Trasparenza" del presente Piano, ai fini dell'incentivazione.

OBIETTIVI MIGLIORAMENTO

Obiettivi di miglioramento e connessi al PTPC da valutarsi negli ambiti del Piano della performance ai fini dell'erogazione dell'incentivazione.

15. TUTELA DEL SOGGETTO CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

Fonti normative:

- art. 54bis del d. lgs. n. 165/2001

Descrizione della misura

In base all' art. 54bis del d. lgs. n. 165/2001 il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro e per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. La tutela del dipendente che segnala illeciti incontra ovviamente il limite rappresentato dai casi in cui la denuncia o la segnalazione integri i reati di calunnia o di diffamazione (con i connessi profili risarcitori).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie (azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro, ecc.) è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione.

La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della l.n. 241/1990 e s.m. e dall'art. 10 del d. lgs. 267/2000.

Il whistleblower è, dunque, colui che segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative e il whistleblowing rappresenta l'attività di regolamentazione delle procedure finalizzate ad incentivare le segnalazioni o a proteggere i segnalanti.

Si considerano rilevanti le segnalazioni riguardanti comportamenti oggettivamente illeciti o sintomatici di malfunzionamento e non eventuali e soggettive lamentele personali.

Allo scopo di assicurare che l'attività amministrativa sia retta dai criteri di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, la Provincia confida sul dialogo diretto anche con i cittadini e altri soggetti pubblici e privati, che sono invitati a segnalare condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi.

Le predette segnalazioni potranno essere inviate: per posta elettronica all'indirizzo: anticorruzione@provincia.ps.it, per posta ordinaria all'indirizzo: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Piano della Trasparenza Segretario Generale Provincia di PESARO E URBINO Via Gramsci, 4 –PESARO E URBINO

Tutti coloro i quali intendano corrispondere con il Responsabile della Prevenzione della corruzione, sia mediante mail, sia mediante posta tradizionale hanno l'obbligo di inserire nel corpo della mail ovvero della nota spedita via posta tradizionale apposita dichiarazione al trattamento di dati personali a norma del T.U. 196/03 (Codice sulla privacy).

Le denunce anonime saranno prese in considerazione, solo se adeguatamente circostanziate.

Il presente piano viene pubblicato nel sito Amministrazione Trasparente della Provincia al seguente indirizzo:

<http://www.provincia.pu.it/segreteria-generale/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-corruzione/>.

Pesaro 26/01/2017

Il Segretario Generale
Avv. Rita Benini

APPENDICE

MAPPATURA DEI PROCESSI

Pesatura del rischio

Confermati nella sua entità e gravità del rischio.

a) autorizzazioni e concessioni;

identificazione del rischio: autorizzazioni concessioni , nulla osta per occupazione suolo pubblico		
Analisi del rischio		
V. Allegato 5 al PNA		VALORE
A. indici di valutazione delle probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	3
B. indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	5
	Impatto economico	1
	impatto reputazionale	1
	impatto organizzativo , economico e sull'immagine	3
media degli indici di valutazione delle probabilità (A)		2,5
Media degli indici di valutazione dell'impatto (B)		2,5

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA': 2,5
 = 2 minore
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 2,5
 = 2 minore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
 Valore frequenza x valore impatto = **4 Medio**

identificazione del rischio: Rilascio licenze autotrasporto autotrasporto merci conto proprio		
Analisi del rischio		
V. Allegato 5 al PNA		VALORE
A. indici di valutazione delle probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	3
B. indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	5
	Impatto economico	1
	impatto reputazionale	0
	impatto organizzativo , economico e sull'immagine	3
media degli indici di valutazione delle probabilità (A)		2,2
Media degli indici di valutazione dell'impatto (B)		2,3

identificazione del rischio: Valutazioni istanze per il rilascio autorizzazioni rifiuti in ambito AUA		
Analisi del rischio		
V. Allegato 5 al PNA		VALORE
A. indici di valutazione delle probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	3
B. indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	2
	Impatto economico	1
	impatto reputazionale	4
	impatto organizzativo , economico e sull'immagine	3
media degli indici di valutazione delle probabilità (A)		3,0
Media degli indici di valutazione dell'impatto (B)		2,5

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA': 2,2 = 2
minore
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 2, 3 = 2
minore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

Valore frequenza x valore impatto = **4 Medio**

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA': 3 = 3
probabile
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO : 2, 5 = 2
minore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

Valore frequenza x valore impatto = **6 Alto**

identificazione del rischio: Rilascio autorizzazioni appostamenti fissi di caccia L.R. 6/2007		
Analisi del rischio		
V. Allegato 5 al PNA		VALORE
A. indici di valutazione delle probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
B. indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	1
	Impatto economico	1
	impatto reputazionale	1
	impatto organizzativo , economico e sull'immagine	2
media degli indici di valutazione delle probabilità (A)		2,3
Media degli indici di valutazione dell'impatto (B)		1,3

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA': 2, 3 = 2
minore
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO : 1, 3 = 2
minore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

Valore frequenza x valore impatto = **4 Medio**

b) scelta del contraente per lavori, servizi e forniture;

identificazione del rischio: CONTRATI PUBBLICI - AFFIDAMENTO SERVIZI - PROGRAMMAZIONE		
Analisi del rischio:		
V. Allegato 5 al PNA		VALORE
A. indici di valutazione delle probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
B. indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	1
	Impatto economico	1
	impatto reputazionale	1
	impatto organizzativo , economico e sull'immagine	4
media degli indici di valutazione delle probabilità (A)		2,2
Media degli indici di valutazione dell'impatto (B)		1,75

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA': 2,
 2 = 2 poco probabile
 VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
 1,75 = 2 minore
 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
 Valore frequenza x valore impatto: 4 medio

identificazione del rischio: CONTRATI PUBBLICI - AFFIDAMENTO SERVIZI - PROGETTAZIONE		
Analisi del rischio:		
V. Allegato 5 al PNA		VALORE
A. indici di valutazione delle probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
B. indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	1
	Impatto economico	1
	impatto reputazionale	1
	impatto organizzativo , economico e sull'immagine	4
media degli indici di valutazione delle probabilità (A)		2,0
Media degli indici di valutazione dell'impatto (B)		1,75

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA': 2
= 2 poco probabile
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1,75 = 2 minore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
Valore frequenza x valore impatto: 4 medio

identificazione del rischio: CONTRATI PUBBLICI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
Analisi del rischio:		
V. Allegato 5 al PNA		VALORE
A. indici di valutazione delle probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
B. indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	1
	Impatto economico	1
	impatto reputazionale	1
	impatto organizzativo , economico e sull'immagine	4
media degli indici di valutazione delle probabilità (A)		1,5
Media degli indici di valutazione dell'impatto (B)		1,75

VALORI E FREQUENZE DELLA
PROBABILITA': 1,5 = 1 improbabile
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1,75 = 2 minore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
Valore frequenza x valore impatto: 2 basso

identificazione del rischio: CONTRATTI PUBBLICI - AFFIDAMENTO SERVIZI - VERIFICA AGGIUDICAZIONE STIPULA		
Analisi del rischio:		
V. Allegato 5 al PNA		VALORE
A. indici di valutazione delle probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
B. indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	1
	Impatto economico	1
	impatto reputazionale	1
	impatto organizzativo , economico e sull'immagine	4
media degli indici di valutazione delle probabilità (A)		2,0
Media degli indici di valutazione dell'impatto (B)		1,75

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA': 2
 = 2 poco probabile
 VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
 1,75 = 2 minore
 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
 Valore frequenza x valore impatto: 4 medio

identificazione del rischio: CONTRATTI PUBBLICI - ESECUZIONE		
Analisi del rischio:		
V. Allegato 5 al PNA		VALORE
A. indici di valutazione delle probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
B. indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	2
	Impatto economico	1
	impatto reputazionale	1
	impatto organizzativo , economico e sull'immagine	2
media degli indici di valutazione delle probabilità (A)		2,2
Media degli indici di valutazione dell'impatto (B)		1,5

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA':
 2,2 = 2 poco probabile
 VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
 1,5 = 1 marginale
 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
 Valore frequenza x valore impatto: 2 basso

identificazione del rischio: CONTRATTI PUBBLICI - RENDICONTAZIONE		
Analisi del rischio:		
V. Allegato 5 al PNA		VALORE
A. indici di valutazione delle probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
B. indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	1
	Impatto economico	1
	impatto reputazionale	1
	impatto organizzativo , economico e sull'immagine	2
media degli indici di valutazione delle probabilità (A)		2,2
Media degli indici di valutazione dell'impatto (B)		1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA':
2,2 = 2 poco probabile
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1,25 = 1 marginale

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
Valore frequenza x valore impatto: 2 basso

identificazione del rischio: CONTRATTI PUBBLICI - ACQUISTO BENI - PROGRAMMAZIONE		
Analisi del rischio:		
V. Allegato 5 al PNA		VALORE
A. indici di valutazione delle probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
B. indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	1
	Impatto economico	1
	impatto reputazionale	1
	impatto organizzativo , economico e sull'immagine	4
media degli indici di valutazione delle probabilità (A)		2,2
Media degli indici di valutazione dell'impatto (B)		1,75

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA':
2, 2 = 2 poco probabile
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1,75 = 2 minore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
Valore frequenza x valore impatto: 4 medio

identificazione del rischio: CONTRATI PUBBLICI - ACQUISTO BENI - PROGETTAZIONE		
Analisi del rischio:		
V. Allegato 5 al PNA		VALORE
A. indici di valutazione delle probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
B. indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	1
	Impatto economico	1
	impatto reputazionale	1
	impatto organizzativo , economico e sull'immagine	4
media degli indici di valutazione delle probabilità (A)		2,0
Media degli indici di valutazione dell'impatto (B)		1,75

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA':
 2,0 = 2 poco probabile
 VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
 1,75 = 2 minore
 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
 Valore frequenza x valore impatto: 4 medio

identificazione del rischio: CONTRATTI PUBBLICI - ACQUISTO BENI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
Analisi del rischio:		
V. Allegato 5 al PNA		VALORE
A. indici di valutazione delle probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
B. indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	1
	Impatto economico	1
	impatto reputazionale	1
	impatto organizzativo , economico e sull'immagine	4
media degli indici di valutazione delle probabilità (A)		1,5
Media degli indici di valutazione dell'impatto (B)		1,75

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA':
 1,5 = 1 poco probabile
 VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
 1,75 = 2 minore
 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
 Valore frequenza x valore impatto: 2 basso

identificazione del rischio: CONTRATTI PUBBLICI - ACQUISTO BENI - VERIFICA AGGIUDICAZIONE STIPULA		
Analisi del rischio:		
V. Allegato 5 al PNA		VALORE
A. indici di valutazione delle probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
B. indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	1
	Impatto economico	1
	impatto reputazionale	1
	impatto organizzativo , economico e sull'immagine	4
media degli indici di valutazione delle probabilità (A)		2,0
Media degli indici di valutazione dell'impatto (B)		1,75

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA':
2,0 = 2 minore
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1,75 = 2 minore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
Valore frequenza x valore impatto: 4 medio

identificazione del rischio: CONTRATTI PUBBLICI - ACQUISTO BENI - ESECUZIONE		
Analisi del rischio:		
V. Allegato 5 al PNA		VALORE
A. indici di valutazione delle probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
B. indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	2
	Impatto economico	1
	impatto reputazionale	1
	impatto organizzativo , economico e sull'immagine	2
media degli indici di valutazione delle probabilità (A)		2,2
Media degli indici di valutazione dell'impatto (B)		1,5

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA':
2,2 = 2 minore
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1,5 = 1 marginale

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
Valore frequenza x valore impatto: 2 basso

identificazione del rischio: CONTRATTI PUBBLICI - ACQUISTO BENI - RENDICONTAZIONE		
Analisi del rischio:		
V. Allegato 5 al PNA		VALORE
A. indici di valutazione delle probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
B. indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	1
	Impatto economico	1
	impatto reputazionale	1
	impatto organizzativo , economico e sull'immagine	2
media degli indici di valutazione delle probabilità (A)		2,2
Media degli indici di valutazione dell'impatto (B)		1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' :

2,2 = 2 minore

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

1,25 = 1 marginale

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

Valore frequenza x valore impatto: 2 basso

e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

identificazione del rischio: Gestione delle entrate, spese		
Analisi del rischio:		
V. Allegato 5 al PNA		VALORE
A. indici di valutazione delle probabilità	Discrezionalità	3
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
B. indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	3
	Impatto economico	1
	impatto reputazionale	0
	impatto organizzativo , economico e sull'immagine	3
media degli indici di valutazione delle probabilità (A)		2,8
Media degli indici di valutazione dell'impatto (B)		1,75

VALORI E FREQUENZE DELLA
PROBABILITA': 2,8 = 3 probabile
VALORI E IMPORTANZA
DELL'IMPATTO 1,75 = 2 minore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL
RISCHIO
Valore frequenza x valore impatto = 6 Alto

identificazione del rischio: Gestione Patrimonio		
Analisi del rischio:		
V. Allegato 5 al PNA		VALORE
A. indici di valutazione delle probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	3
B. indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	1
	Impatto economico	1
	impatto reputazionale	1
	impatto organizzativo , economico e sull'immagine	4
media degli indici di valutazione delle probabilità (A)		2,5
Media degli indici di valutazione dell'impatto (B)		1,75

VALORI E FREQUENZE DELLA
PROBABILITA': 2,5 = 2 minore
VALORI E IMPORTANZA
DELL'IMPATTO 1,75 = 2 minore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL
RISCHIO
Valore frequenza x valore impatto = 4 Medio

f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

identificazione del rischio: controllo verifiche - ispezioni - sanzioni		
Analisi del rischio:		
V. Allegato 5 al PNA		VALORE
A. indici di valutazione delle probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
B. indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	1
	Impatto economico	1
	impatto reputazionale	2
	impatto organizzativo , economico e sull'immagine	1
media degli indici di valutazione delle probabilità (A)		2,3
Media degli indici di valutazione dell'impatto (B)		1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA
 PROBABILITA' 2,3=2 minore
 VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
 1,25 = 2 minore
 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL
 RISCHIO
 Valore frequenza x valore impatto = 4 Medio

g) incarichi e nomine;

TABELLA DI CALCOLO - INCARICHI		
Analisi del rischio: autorizzazioni/pareri per incarichi lavorativi extra istituzionali ai dipendenti provinciali dell'ente		
V. Allegato 5 al PNA		VALORE
A. indici di valutazione delle probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
B. indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	1
	Impatto economico	1
	impatto reputazionale	2
	impatto organizzativo , economico e sull'immagine	4
media degli indici di valutazione delle probabilità (A)		1,5
Media degli indici di valutazione dell'impatto (B)		2

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA': = 1

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO: = 2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
Valore frequenza x valore impatto = **2 BASSO**

TABELLA DI CALCOLO - NOMINE		
Analisi del rischio: Adozione atti di nomina rappresentanti dell'ente in enti, aziende, fondazioni, associazioni, istituzioni, commissioni e società'		
V. Allegato 5 al PNA		VALORE
A. indici di valutazione delle probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
B. indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo (UO)	1
	Impatto economico	1
	impatto reputazionale	2
	impatto organizzativo , economico e sull'immagine	5
media degli indici di valutazione delle probabilità (A)		2
Media degli indici di valutazione dell'impatto (B)		2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (LIVELLO) DEL RISCHIO (AXB)		4

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA': = 2

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO: = 2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
Valore frequenza x valore impatto = **4 MEDIO**

h) affari legali e contenzioso.

Procedimento rilevante: Conferimento di incarichi di lavoro autonomo di natura professionale e occasionale.

- **Classificazione rischio: 6**
- **Livello esposizione al rischio: Alto**

Procedimento rilevante: Nomina Avvocato dell'Ente per difesa giudiziale e stragiudiziale dell'Amministrazione. Patrocinio e tutela legale dell'Ente, in qualità sia di attore/ricorrente che di convenuto/resistente, in materia amministrativa, civile, tributaria e penale, nei giudizi di I e II grado, avanti alla Corte di Cassazione e nei procedimenti arbitrali

- **Classificazione rischio: 3**
- **Livello esposizione al rischio: Medio**

Procedimento rilevante: Risarcimenti per danni causati da fauna selvatica definiti con sentenza .

- **Classificazione rischio: 6**
- **Livello esposizione al rischio Alto**

Procedimento rilevante:. Risarcimenti per danni relativi alla manutenzione delle strade provinciali

- **Classificazione rischio: 6**
- **Livello esposizione al rischio Alto**

Procedimento rilevante: . Risarcimenti per danni conseguenti ad eventi atmosferici, definiti con sentenza.

- **Classificazione rischio: 6**
- **Livello esposizione al rischio Alto**

Procedimento rilevante:. Altre Risarcimenti per danni relativi a gestione patrimonio idrico/regimazione acque.

- **Classificazione rischio: 6**
- **Livello esposizione al rischio Alto**

Procedimento rilevante:. Altre cause risarcitorie

- **Classificazione rischio: 6**
- **Livello esposizione al rischio Alto**

Procedimento rilevante:. Cause di lavoro promosse da dipendenti (sanzioni disciplinari, progressioni, indennità, mansioni, mobbing...)

- **Classificazione rischio: 6**
- **Livello esposizione al rischio Alto**

Procedimento rilevante:. Sanzioni codice della strada

- **Classificazione rischio: 4**
- **Livello esposizione al rischio Medio**

Procedimento rilevante: Ordinanze ingiunzioni di pagamento ex L. 689/1981 (rifiuti, impianti fotovoltaici, caccia...)

- **Classificazione rischio: 4**
- **Livello esposizione al rischio Medio**

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In appendice al Piano si fornisce una breve analisi delle principali fattispecie di reati commessi dal Pubblico Ufficiale contro la Pubblica Amministrazione (Libro II, Titolo II c.p.) alla luce delle modifiche introdotte dalla L. n. 190 del 06.12.2012

REATO	CONDOTTA	ELEMENTO SOGGETTIVO	PENA
<p>PECULATO (ART. 314 c.p.) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.</p>	<p>Appropriarsi di denaro o di altra cosa mobile posseduti o in disponibilità per ragioni di ufficio o di servizio. Appropriarsi significa comportarsi nei confronti della cosa come il proprietario del bene, esercitando su di essa atti di dominio incompatibili con il titolo che ne giustifica il possesso o la disponibilità (es. alienarla, distruggerla, ritenerla per sé senza restituirla ecc...) Appropriarsi della cosa per farne un uso momentaneo e poi immediatamente restituirla. Appropriazione della cosa per un tempo limitato, sottraendola alla sua destinazione istituzionale, per poi, dopo averla usata, immediatamente restituirla.</p>	<p>Dolo generico: coscienza e volontà dell'appropriazione.</p>	<p>Reclusione: da 4 (la L. 190/2012 ha aumentato a 4 il minimo edittale che prima era di 3 anni) a 10 anni .</p>
<p>PECULATO D'USO Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.</p>		<p>Dolo specifico: coscienza e volontà di appropriarsi della cosa per farne un uso momentaneo.</p>	<p>Reclusione: da 6 mesi a 3 anni</p>

REATO	CONDOTTA	ELEMENTO SOGGETTIVO	PENA
<p>CONCUSSIONE (ART. 317) Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>	<p>Il pubblico ufficiale (in questa fattispecie è escluso come soggetto attivo del reato l'incaricato di pubblico servizio), abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Abuso della sua qualità: quando il Pubblico Ufficiale fa un uso non legittimo della propria qualifica soggettiva.</p>	<p>Dolo generico: coscienza e volontà di tutti gli elementi del reato con la consapevolezza del carattere indebito della dazione o promessa.</p>	<p>Reclusione: da 6 (la L. 190/2012 ha aumentato a 6 il minimo edittale che prima era di 4 anni) a 12 anni</p>
<p>(La fattispecie è stata modificata dalla L. 190/ 2012 togliendo la precedente previsione di concussione per induzione che è stata oggetto di una nuova ed autonoma fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p.)</p>	<p>Abuso di poteri: quando il pubblico ufficiale esercita i poteri attribuitigli al di fuori dei casi previsti dalle norme che ne regolano l'esercizio, oppure nei casi previsti ma in modo diverso dal dovuto, oppure non li esercita nei casi in cui dovrebbe. Costringere ossia usare forme di coartazione psichica nei confronti del destinatario al fine di determinarlo a dare o promettere denaro o altra utilità per evitare un male ingiusto. Il soggetto passivo che subisce la costrizione del p.u. è la vittima del reato che vede annullata la sua capacità di autodeterminarsi.</p>		
<p>INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' (ART. 319 QUATER) c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Indurre: forma di pressione psicologica non predeterminabile in forma tassativa che si concretizza in forme di persuasione, sollecitazione, esortazione o suggestione volte a spingere il destinatario a dare o promettere qualcosa. In questa fattispecie viene punito anche il soggetto che dà o promette il denaro o l'utilità al pubblico ufficiale.</p>	<p>Dolo generico: coscienza e volontà di tutti gli elementi del reato, occorre pertanto che il Pubblico Ufficiale abbia coscienza e volontà di abusare della sua qualità o dei suoi poteri sino ad indurre il privato a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.</p>	<p>Reclusione : da 3 ad 8 anni</p>

(La fattispecie è stata introdotta dalla L. 190/ 2012, come reato autonomo rispetto alla precedente previsione di concussione mediante induzione)			
---	--	--	--

REATO	CONDOTTA	ELEMENTO SOGGETTIVO	PENA
<p>CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 c.p.) Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è stata modificata dalla L. 190/ 2012 la precedente norma era rubricata: Corruzione per un atto d'ufficio la cosiddetta "corruzione impropria" perché legata al compimento di un atto di ufficio e distinta nelle due fattispecie di corruzione antecedente (per compiere un atto del suo ufficio) e susseguente (per aver già compiuto un atto del suo ufficio).</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Il Pubblico Ufficiale in accordo criminoso con il privato corruttore mercifica l'esercizio delle sue funzioni e poteri per ricevere indebitamente denaro o altra utilità per sé o per altri o accettarne la promessa. Nella nuova fattispecie viene meno la distinzione della corruzione nelle due fattispecie di corruzione antecedente e susseguente, nonché il precedente riferimento all'atto di ufficio ed alla nozione di retribuzione non dovuta.</p>	<p>Dolo generico : coscienza e volontà di tutti gli elementi del reato in particolare la rappresentazione di riceve o accettare la promessa di denaro o altra utilità non dovuta per l'esercizio delle sue funzioni o poteri.</p>	<p>Reclusione: da 1 a 5 anni (prima della L. 190/2012 la corruzione propria antecedente era punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la corruzione impropria susseguente dalla reclusione fino ad un anno). La stessa pena si applica anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p>

<p>CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (Art. 319 c.p.) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (trattasi della corruzione propria che si distingue nelle due fattispecie di corruzione propria antecedente (per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio) e corruzione propria susseguente (per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per aver compiuto un atto contrario ai doveri del proprio ufficio))</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. Il Pubblico Ufficiale in accordo criminoso con il privato corruttore allo scopo di omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio riceve denaro o altra utilità per sé o per altri.</p>	<p>Dolo specifico: gli agenti devono compiere il fatto per il fine indicato nella norma.</p>	<p>Reclusione : da 4 a 8 anni (la L. 190/2012 ha aumentato sia il minimo che il massimo edittale che prima era stabilito da 2 a 5 anni). La stessa pena si applica anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio di denaro od altra utilità.</p>
---	---	--	---

REATO	CONDOTTA	ELEMENTO PENA SOGGETTIVO	PENA
<p>CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 c.p.) e disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>	<p>La modifica della norma ad opera della L. 190/2012 è servita ad eliminare l'inciso che prevedeva l'applicazione dell'art. 318 c.p. solo all'incaricato di pubblico servizio che fosse anche pubblico impiegato. La nuova formulazione, più razionale, consente di applicare l'ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione a qualsiasi persona incaricata di un pubblico servizio senza la necessità che rivesta la qualifica di pubblico impiegato.</p>		
<p>(La previsione è stata modificata dalla L. 190/ 2012 che nella vecchia formulazione prevedeva che: "le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato)</p>			

REATO	CONDOTTA	ELEMENTO SOGGETTIVO	PENA
<p>ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (art. 322 c.p.) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>	<p>Per quanto concerne la fattispecie di reato in esame ai fini di questa disamina, interessano i commi 3 e 4 in quanto è il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ad agire.</p> <p>Il pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Il pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p> <p>Il Pubblico ufficiale sollecita ossia chiede, insiste affinché il privato prometta o dia denaro o altra utilità per le finalità previste dell'art. 318 c.p. (per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri) o per quelle dell'art. 319 c.p. (per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio).</p>	<p>Dolo specifico: si richiede che l'agente agisca per un fine individuato.</p>	<p>Reclusione : ipotesi del comma 3 pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318 (da 1 a 5 anni), ridotta di un terzo.</p> <p>Ipotesi comma 4 : pena stabilita nell'articolo 319 (da 4 a 8 anni), ridotta di un terzo.</p>

(La previsione è stata modificata dalla L. 190/ 2012 nelle parte in cui prevede la dizione della nuova formulazione dell'art. 318 c.p. per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri).

REATO	CONDOTTA	ELEMENTO SOGGETTIVO	PENA
<p>ABUSO DI UFFICIO (art. 323 c.p.) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Presupposto del reato che il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio si trovino nello svolgimento delle loro funzioni o del servizio. La prima condotta tipica di abuso consiste nella "violazione d La seconda condotta tipica di abuso consiste nella violazione dell'obbligo di astensione "in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti".i legge e di regolamento". La Cassazione penale, Sez. VI, 2 marzo 2005, n.7992 chiarisce che l'espressione "omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti" contenuta nell'articolo 323 c.p., deve essere letta nel senso che la norma ricollega l'obbligo di astensione a due ipotesi alternative.</p>	<p>Dolo specifico: il soggetto deve avere la coscienza e volontà sia dell'abuso che dell'ingiusto vantaggio o danno.</p>	<p>Reclusione : da 1 a 4 anni (la L. 190/2012 ha aumentato sia il minimo che il massimo edittale che prima era stabilito da 6 mesi a 3 anni)</p>

REATO	CONDOTTA	ELEMENTO SOGGETTIVO	PENA
<p>RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO. OMISSIONE. (art. 328 c.p.) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. (La fattispecie non ha subito modifiche ad opera della L. 190/2012).</p>	<p>La norma si articola in due fattispecie: 1) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio, che per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo. La sanzione penale non si concretizza per qualsiasi atto di ufficio, ma per atti qualificati da ragioni di Giustizia (riguarda il provvedimento o l'ordine autorizzato da norma giuridica per rendere possibile o agevole l'attività del giudice, del p.m. o degli ufficiali di P.G. o per rendere concreta la coerenza di una norma), da ragioni di sicurezza pubblica (riguarda le funzioni di polizia dirette a mantenere la sicurezza o l'incolumità dei cittadini, a prevenire reati, a prestare soccorso in caso di pubblici o privati infortuni ecc.); da ragioni di ordine pubblico (concerne la tranquillità pubblica e la pace sociale) e da ragioni di igiene o sanità (quanto attiene alla salute pubblica) che devono essere indifferibili e doverosi ossia è la legge a prescrivere che l'atto debba compiersi senza ritardo.</p>	<p>DOLO GENERICO: la coscienza o volontà di rifiutare (nella prima fattispecie) omettere o non spiegare il ritardo (nella seconda fattispecie) dell'atto che il p.u. o l'incaricato di p.s. sapeva di dover compiere.</p>	<p>Fattispecie 1) reclusione da 6 mesi a 2 anni. Fattispecie 2) reclusione fino ad un anno o la multa fino ad € 1.032.</p>
	<p>2) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.</p>		

La condotta punita è l'omissione cioè il mancato compimento dell'atto dovuto. Perché l'omissione venga punita è necessario che il privato ponga in essere un meccanismo di messa in mora dell'amministrazione: a) vi deve essere una richiesta in forma scritta da parte dell'interessato; b) devono essere decorsi 30 giorni dal momento in cui il p.u. o l'incaricato di p.s. abbiano ricevuto la richiesta; c) il p.u. o l'incaricato di p.s. non abbiano compiuto l'atto e non abbiano neanche risposto per esporre le ragioni del ritardo. L'atto non è qualificato come nella prima fattispecie quindi può trattarsi di qualsiasi atto anche di quelli indicati nel primo comma (cioè per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica ecc....) purché non rivestano carattere di indifferibilità.

QUADRO SINOTTICO DELLE INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

D.Lgs 08/04/2013, n. 39. Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

RESPONSABILI	INCONFERIBILITA'	INCARICHI NON CONFERITI	NORMA
	condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo il codice penale	gli incarichi amministrativi di vertice dell'Amministrazione; gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello locale; gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello locale; gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello locale; gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nell'Azienda sanitaria locale di riferimento.	Art. 3, comma 1
	nei due anni precedenti: abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico; abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione che conferisce l'incarico	Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni locali; gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello locale; gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.	Art. 4, comma 1
	Coloro che: nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico; nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra i comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione; nell'anno precedente siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali	Gli incarichi amministrativi di vertice regione; gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.	Art. 7, comma 1

	INCONFERIBILITA'	INCARICHI NON CONFERITI	NORMA
	Coloro che: nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico; nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico; nell'anno precedente siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte delle province, comuni e loro forme associative della stessa regione.	Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a); gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione	Art. 7, comma 2
	Nelle pubbliche amministrazioni: incarichi amministrativi di vertice incarichi dirigenziali, comunque denominati che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che assunzione mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico	assunzione mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico	Art. 9, comma 1
	Nelle pubbliche amministrazioni: incarichi amministrativi di vertice incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico	svolgimento in proprio di un'attività professionale , se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico	Art. 9, comma 2

	INCONFERIBILITA'	INCARICHI NON CONFERITI	NORMA
	incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni: statali, regionali locali incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale locale	Presidente del Consiglio dei ministri Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 111 della legge 23 agosto 1988, n. 400 parlamentare	Art. 11, comma 1
	incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale	con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico; con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione	Art. 11, comma 2
	incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale comunale	con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico; con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.	Art. 11, comma 3

	INCONFERIBILITA'	INCARICHI NON CONFERITI	NORMA
	incarichi dirigenziali, interni esterni, Nelle pubbliche amministrazioni Negli enti pubblici Negli enti di diritto privato in controllo pubblico	assunzione mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, assunzione mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico	Art. 12, comma 1
	incarichi dirigenziali, interni esterni, Nelle pubbliche amministrazioni, Negli enti pubblici Negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale locale	assunzione nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare	Art. 12, comma 2
	incarichi dirigenziali, interni esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regional	con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione	Art. 12, comma 3

	INCONFERIBILITA'	INCARICHI NON CONFERITI	NORMA
	incarichi dirigenziali interni esterni, nelle pubbliche amministrazioni negli enti pubblici negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale comunale	con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione	Art. 12, comma 4

Legenda:

Ai fini dell'applicazione del d.lgs 33/2013 si intende:

- a) per «**pubbliche amministrazioni**», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
- b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
- c) per «**enti di diritto privato in controllo pubblico**», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d) per «**enti di diritto privato regolati o finanziati**», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;
- e) per «**incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati**», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;

f) per «**componenti di organi di indirizzo politico**», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzodi enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;

g) per «**inconferibilità**», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «**incompatibilità**», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

i) per «**incarichi amministrativi di vertice**», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

j) per «**incarichi dirigenziali interni**», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonchè gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell' amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «**incarichi dirigenziali esterni**», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonchè gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «**incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico**», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico